SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1999, n. **320.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 28 luglio 1999 e del 14 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Beneficiari

1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire.

2. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al comma 1.

3. Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.

4. Le scuole comunicano al comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente decreto.

5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2.

Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:

a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

b) il reddito delle attività finanziarie.

3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:

a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;

b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;

c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare che sia a carico del richiedente; detta cifra è aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;

d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera *b)* per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità che determini impossibilità di produrre reddito.

4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio l968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato *B*.

5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 3.

Ripartizione dei fondi tra le regioni

1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle *A* (1) e *A* (2).

2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero dell'interno da effettuarsi entro il 30 settembre 1999.

3. In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione, singole regioni, allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative del presente decreto, possono richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto.

4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 30 settembre 1999, le somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente in età scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili.

5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale.

6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico dei Ministero della pubblica istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.4 - capitolo 1574 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 397

ALLEGATO *A* (1)

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBBLIGO SCOLASTICO

Ipotesi I - 150 mld (solo alunni meno abbienti)

REGIONI	Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val. %) (a)	alunni (b)	Alunni meno abbienti ©	Somme da attribuire alle regioni (d)
PIEMONTE	13,3	140.196	18.646	6.185.174.945
LOMBARDIA	8,2	303.582	24.894	8.257.635.188
VENETO	9,1	159.523	14.517	4.815.387.002
LIGURIA	15,7	46.353	7.277	2.414.049.377
EM. ROMAGNA	10,6	120.117	12.732	4.223.528.464
TOSCANA	11,1	118.923	13.200	4.378.807.786
MARCHE	14,1	56.812	8.010	2.657.198.573
UMBRIA	11,9	31.577	3.758	1.246.478.831
LAZIO	15,7	215.788	33.879	11.238.122.627
ABRUZZO	20,4	58.244	11.882	3.941.364.321
MOLISE	30,7	15.318	4.703	1.559.906.495
CAMPANIA	27,2	331.866	90.268	29.943.175.195
PUGLIA	24,3	211.628	51.426	17.058.663.054
BASILICATA	30,2	32.239	9.736	3.229.672.789
CALABRIA	35,2	113.109	39.814	13.207.007.304
SICILIA	31,3	273.673	85.660	28.414.688.022
SARDEGNA	24,8	87.876	21.793	7.229.140.025
ITALIA	19,4	2.316.824	452.195	150.000.000.000

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di reddito netto (rapporto tra le famiglie con reddito al di sotto dei 30 milioni sul totale delle famiglie).

(b) Numero di alunni iscritti ai tre anni di corso della scuola media di 1° grado e al primo anno di corso della scuola secondaria superiore.

© Valore stimato di alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regione).

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

ALLEGATO *A* (2)

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA ANCHE IN COMODATO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Ipotesi II - 50 mld (solo alunni meno abbienti)

REGIONI	Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val. %) (a)	alunni (b)	Alunni meno abbienti ©	Somme da attribuire alle regioni (d)
PIEMONTE	13,3	116.703	15.522	2.120.967.051
LOMBARDIA	8,2	246.232	20.191	2.759.045.347
VENETO	9,1	138.055	12.563	1.716.700.272
LIGURIA	15,7	41.055	6.446	880.772.238
EM. ROMAGNA	10,6	110.416	11.704	1.599.321.906
TOSCANA	11,1	109.634	12.169	1.662.901.531
MARCHE	14,1	54.453	7.678	1.049.151.080
UMBRIA	11,9	31.029	3.692	504.565.790
LAZIO	15,7	191.158	30.012	4.101.012.320
ABRUZZO	20,4	53.574	10.929	1.493.432.814
MOLISE	30,7	15.075	4.628	632.421.527
CAMPANIA	27,2	247.312	67.269	9.192.060.831
PUGLIA	24,3	172.728	41.973	5.735.474.643
BASILICATA	30,2	30.154	9.107	1.244.375.794
CALABRIA	35,2	95.904	33.758	4.612.971.263
SICILIA	31,3	189.831	59.417	8.119.155.425
SARDEGNA	24,8	76.004	18.849	2.575.670.168
ITALIA	19,4	1.919.318	365.907	50.000.000.000

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di reddito netto (rapporto tra le famiglie con reddito al di sotto dei 30 milioni sul totale delle famiglie).

(b) Numero di alunni iscritti nei vari anni di corso, successivi al primo, nella scuola secondaria superiore.

© Valore stimato di alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regione).

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Allegato *B*

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELLA LEGGE N. 15/68 PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UTILE PER OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO.

Generalità del richiedente

NOME		COGNOME	

CODICE FISCALE																

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA		N. CIVICO	
COMUNE		PROVINCIA	

Generalità dello studente

NOME		COGNOME	

CLASSE FREQUENTATA	

Situazione economica del nucleo familiare

A - SITUAZIONE ECONOMICA La situazione economica si ottiene sommando: a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b) il reddito delle attività finanziarie.	£
B - DETRAZIONI (Importi che possono essere detratti dalla somma del punto A)	
2.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).	£
3.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni. (Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).	£
1.000.000 - Per il secondo figlio	£
1.500.000 - Per il terzo figlio	£
2.000.000 - Per ciascun figlio successivo al terzo	£
2.000.000 - Per ciascun componente del nucleo (esclusi i figli) a carico del richiedente. **3.000.000** - Nel caso si tratti di invalido totale.	£
2.000.000 - Per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave (art. 3, comma3, legge 5/2/1992, n. 104) o con invalidità superiore al 66%.	£
2.000.000 - Nel caso in cui ad uno dei genitori sia stata riconosciuta una situazione di handicap o invalidità tale da determinare una impossibilità di produzione di reddito.	£
TOTALE PUNTO B	£
C - SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (Sottrarre dall'importo del punto A il totale del punto B)	£

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2,del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Data

Firma del richiedente

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:

«1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca: «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Agli alunni delle scuole elementari statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«3. Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 151, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109:

«2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare».

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:

«2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 5, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:

«5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999».

— Per il testo dell'art. 27, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, v. nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719 (Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari):

«Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sarà praticato uno sconto».

99G0396

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 1999, n. **321.**

Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del citato decreto n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC);

Visto l'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità con cui l'ufficio consegna il ruolo al concessionario del servizio nazionale della riscossione anche avvalendosi del CNC;

Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in base al quale, tra l'altro, i decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di emanare un unico decreto per dare esecuzione ai citati articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

Considerata la necessità di disciplinare in via regolamentare, oltre alla formazione e alla consegna del ruolo, anche il contenuto minimo della cartella di pagamento, la cui notificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, vale anche come notificazione del ruolo stesso;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta dell'8 giugno 1999;

Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto l'accesso diretto del CNC al sistema informativo del Ministero delle finanze non è previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, non può essere contemplato neppure ai limitati fini della validazione, della fornitura e dell'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore;

Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14019 del 24 agosto 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenuto dei ruoli

1. I ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore o con l'intervento, ai fini della informatizzazione e con le modalità previste dall'articolo 3, del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari (CNC). Essi, in entrambi i casi, recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e sono costituiti ognuno da un prospetto conforme al modello da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elenco contenente l'indicazione dei seguenti dati:

a) l'ente creditore;

b) la specie del ruolo;

c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;

d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;

e) il codice dell'ambito;

f) l'anno o il periodo di riferimento del credito;

g) l'importo di ogni articolo di ruolo;

h) il totale degli importi iscritti nel ruolo;

i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;

l) la data di consegna al concessionario.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 è contenuta, per ciascun debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

Art. 2.

Procedura diretta di formazione e consegna del ruolo

1. I ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Se una o più quote del ruolo sono prive di almeno uno dei dati elencati nell'articolo 1, comma 1, il concessionario lo segnala all'ente creditore per il tramite del

CNC e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione finché l'ente creditore non abbia provveduto alle necessarie integrazioni.

Art. 3.

Procedura di formazione e consegna del ruolo con l'ausilio del CNC

1. Nel caso in cui l'ente creditore non possa utilizzare la procedura di cui all'articolo 2, alla compilazione informatizzata dei ruoli provvede il CNC sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su supporto informatico o cartaceo.

2. Le minute dei ruoli contengono l'indicazione dei seguenti elementi:

a) l'ente creditore;

b) l'ente beneficiario, se diverso dall'ente creditore;

c) la specie del ruolo;

d) il codice fiscale dei debitori;

e) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche;

f) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

g) per ogni articolo di ruolo, il codice o, in mancanza, la descrizione;

h) l'anno o il periodo di riferimento del credito;

i) gli importi a carico di ciascun debitore. Per gli interessi, gli accessori e le sanzioni, l'ente creditore può limitarsi ad indicare nella minuta gli elementi necessari al calcolo degli stessi da parte del CNC;

l) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo totale di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;

m) l'importo totale relativo a ogni pagina e all'intera minuta;

n) l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

3. La trasmissione delle minute redatte su supporto informatico è effettuata in conformità alle specifiche tecniche definite d'intesa tra il singolo ente creditore ed il CNC.

4. Il CNC, ricevute le minute, provvede alla informatizzazione dei ruoli operando l'acquisizione, la codifica ed il controllo dei dati trasmessi, richiedendo al sistema informativo del Ministero delle finanze la convalida, la fornitura o l'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore, escludendo le quote concernenti importi inferiori a quello stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e quelle prive di almeno uno dei dati di cui al comma 2, lettere *a), b), c), e) f), g), h), i)* e *l)* e quantificando gli interessi, le sanzioni e gli accessori non direttamente determinati nella minuta dall'ente creditore.

5. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia se determinati direttamente dall'ente creditore, sia se quantificati dal CNC, sono calcolati:

a) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo;

b) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 25 del terzo mese successivo;

c) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese successivo;

d) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo.

6. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4, il CNC restituisce in duplice esemplare i ruoli informatizzati agli enti creditori. La restituzione del ruoli informatizzati provenienti da supporto cartaceo avviene:

a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo;

b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo.

7. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti da supporto magnetico avviene:

a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo;

b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo.

8. Entro dieci giorni dalla restituzione effettuata ai sensi dei commi 6 e 7, l'ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto di cui all'articolo 1, comma 1, e ne consegna un esemplare al competente concessionario mediante trasmissione al CNC.

Art. 4.

Data di consegna dei ruoli

1. Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i

ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Art. 5.

Riassunto dei ruoli erariali

1. Per i soli ruoli erariali, il CNC redige un riassunto in quattro esemplari dei ruoli consegnati a ciascun concessionario in una stessa data e trasmette i primi due al concessionario e il terzo e il quarto, rispettivamente, alla ragioneria provinciale dello Stato e all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competenti in ragione dell'ambito del concessionario cui sono stati consegnati i ruoli. Il modello del riassunto è approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere stabilito che la trasmissione del riassunto prevista dal comma 1 avvenga in via telematica.

Art. 6.

Contenuto minimo della cartella di pagamento

1. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito.

2. Ai fini dell'esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascun soggetto creditore fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 51

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mendiante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1999, n. 53 - supplemento ordinario n. 45/L.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», come modificato dall'art. 4 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1999, n. 53 - supplemento ordinario n. 45/L:

«2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 10 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1999, n. 53 - supplemento ordinario n. 45/L:

«Art. 24 *(Consegna del ruolo al concessionario).* — 1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche».

— Si riporta di seguito il testo dall'art. 22 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1999, n. 53 - supplemento ordinario n. 45/L:

«Art. 22 *(Decreti di attuazione).* — 1. I decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.

2. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1996, n. 5, - Supplemento Ordinario n. 3».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, recante: «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 - serie generale - del 7 novembre 1998.

«Art. 3. — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1998 - supplemento ordinario n. 65/L:

«Art. 14 *(Personale - Varie - Disposizioni tributarie generali - Organizzazione dei servizi: disposizioni generali).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a),* l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c),* del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta,* dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p),* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo del 29 ottobre 1998, n. 387, recante: «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1998:

«Art. 16. — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti, nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1993 - supplemento ordinario:

«La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.

«Art. 8. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, già citato in nota alle premesse:

«Art. 12-*bis.* — Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 (vedasi il comma 4), della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990:

«Art. 2. — 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 6:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 (vedasi il comma 4), della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990:

«Art. 3. — 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».

99G0398

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 agosto 1999, n. **322.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1993 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982. n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili

destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, n. 338;

Viste le richieste avanzate dalle categorie interessate;

Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute del 16 dicembre 1998 e del 20 gennaio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 18 febbraio 1999 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 17 giugno 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato II, sezione 1: Materie plastiche, parte *B* - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, modificato da ultimo dal decreto 22 luglio 1998, n. 338, è modificato come segue:

a) è aggiunta, in fine, la seguente sostanza:

«Miscela di 5,7-Di-terz.butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100% p/p) e 5,7-Di-terz.-butil - 3 (2,3 - dimetilfenil) - 3H - benzofuran - 2 - one (0-20% p/p). LMS: 5mg/kg»;

b) la voce «stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio» è sostituita dalla seguente: «stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio, magnesio».

2. All'allegato II, sezione 6: Acciai inossidabili del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 22 luglio 1998, n. 338, è aggiunta, in fine, la seguente voce «AISI 630».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone:

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.

— I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono i seguenti:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991;

30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

1º luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995;

24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996;

6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1997;

22 luglio 1998, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1998.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

99G0393

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 9 agosto 1999, n. **323.**

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 34 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia d'istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

Visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 13 aprile 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione normativa del 24 maggio 1999;

Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule di convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta, con esclusione della indicazione della data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere sottoscritte;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27 maggio 1999;

Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2743 del 19 luglio 1999);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Adempimento dell'obbligo scolastico

1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.

2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.

4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.

Art. 2.

Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap

1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti all'obbligo scolastico per nove anni. È consentito, a norma dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1994, il completamento dell'obbligo di istruzione anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

2. Per favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella scuola dell'obbligo, anche in relazione alla formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica.

3. Al termine dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la certificazione delle conoscenze maturate, delle capacità e delle competenze acquisite in relazione al piano educativo individualizzato.

4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9/1999, programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione professionale delle regioni, mediante accordi, l'azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curriculi, finalizzati a:

1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di secondo grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;

2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati.

5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese tra l'amministrazione scolastica periferica e le regioni o gli enti locali competenti, per la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione di cui al precedente comma, si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in situazione di handicap.

6. Per l'attivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui al comma precedente, in favore dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap, sono utilizzate anche le somme stanziate al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999.

Art. 3.

Iniziative nella scuola media

1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge sull'elevamento dell'obbligo, potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.

2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà.

3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.

4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell'ambito delle possibili compensazioni tra le discipline fino ad un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche essenziali degli

indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in rete con la scuola media.

5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, a sostegno delle scelte, relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento. A tal fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori con gli organi competenti operanti sul territorio.

Art. 4.

Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore

1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curricolo da realizzare nell'ambito di quanto previsto dal successivo articolo 8. La programmazione e la realizzazione dell'attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da perseguire anche con iniziative di riorientamento verso percorsi formativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.

2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, programmano e realizzano l'azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità organizzative e didattiche volte a:

a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;

b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;

c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;

d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;

e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico.

3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:

a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;

b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi;

c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.

4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano l'effettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dell'anno scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento dell'attività di apprendistato.

Art. 5.

Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore

1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati — nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore — interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua:

a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;

b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;

c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell'indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, limitatamente agli allievi coinvolti e a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.

3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante spe-

cifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.

Art. 6.

Interazione fra istruzione e formazione professionale

1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione — al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale — progettano e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'articolo 9.

2. L'amministrazione scolastica periferica d'intesa con la regione promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale di intervento. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti impegni da assumere.

Art. 7.

Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale

1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 9/1999, per consentire, la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità del precedente articolo 5.

Art. 8.

Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell'autonomia

1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per l'efficace attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico, può essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 9/1999.

2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 — fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 — possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15% del relativo monte orario annuale. Negli istituti professionali di Stato possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta a tale monte orario anche le ore destinate all'area di approfondimento.

Art. 9.

Certificazione

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.

3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni città e autonomie locali.

Art. 10.

Informazione e monitoraggio

1. L'Amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi dell'elevamento dell'obbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all'impegno profuso. Effettua inoltre, nell'ambito dell'avviato monitoraggio della sperimentazione dell'autonomia di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, con i finanziamenti della legge n. 440/1997, e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di dati e di esperienze, realizzate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, relative all'elevazione dell'obbligo di istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e l'innalzamento dei livelli di apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l'autonoma azione di ogni singola istituzione e dell'intero sistema scolastico.

2. Nell'attività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell'articolo 2 per gli alunni in situazione di handicap.

3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle esperienze anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinché possano tenerne conto nelle attività di programmazione.

Art. 11.

Formazione del personale della scuola

1. Nell'ambito degli annuali Piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione in servizio del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzate a sviluppare le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, e all'attuazione delle iniziative previste dal presente decreto.

Art. 12.

Finanziamenti

1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado relative alla realizzazione degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono retribuite con gli stanziamenti relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti dalla legge n. 440/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 agosto 1999

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 222

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).

«Art. 1 *(Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).* — 1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi di autonomia di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confa-

centi alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.

9. Agli alunni portatori di *handicap* si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20, dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note alle premesse:

— L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti. dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti dispo-

sizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione».

— La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

— La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, reca: «Il programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione scolastica», modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1999, n. 179.

— Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, vedi in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 68 *(Obbligo di frequenza di attività formative)*. — 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo della parte seconda, titolo secondo, capo primo del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«TITOLO II

L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

Capo I

OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 109.

Istruzione obbligatoria

1. In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.

2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.

3. La scuola media ha la durata di anni tre.

Art. 110.

Soggetti all'obbligo scolastico

1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.

2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all'art. 313.

Art. 111.

Modalità di adempimento all'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Art. 112.

Adempimento all'obbligo scolastico

1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

Art. 113.

Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico

1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Art. 114.

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:

«3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia, di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:

«9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 192 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 192 *(Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione)*. — 1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità.

2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica.

3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316.

5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame.

6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della disponsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9, si veda nelle note all'art.2.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:

«8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica ed organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di

orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate ed integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:

«4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite».

Note all'art. 10:

— Il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, reca: «Il programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione scolastica», modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1999, n. 179.

— La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».

— Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 11:

— Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge 18 dicembre 1997, n. 440:

«2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'art. 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo».

99G0395

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1999.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) è deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, recante il testo dello statuto dell'Unioncamere nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998 recante modificazioni ed integrazioni al testo dello statuto;

Vista la deliberazione n. 8 del 17 giugno 1998 con la quale l'assemblea dell'Unioncamere ha apportato due modifiche al proprio statuto riguardanti, la prima, nell'art. 5, la soppressione, della condizione di presidente di camera di commercio riferita al presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio e al suo delegato per far parte del consiglio dell'Unioncamere, nonché la soppressione della parola «permanente» riferita al delegato, e l'introduzione della frase «per il biennio di carica, salvo revoca», riferita a entrambi, la seconda, l'aggiunta di un comma all'art. 11 che introduce, previa adozione di apposito regolamento, l'utilizzazione degli strumenti della teleconferenza o video conferenza per le riunioni degli organi, con esclusione di quelle dell'assemblea;

Considerato che, per quanto riguarda la modifica all'art. 5, con riferimento alla figura del delegato, nonostante la soppressione della condizione di presidente di camera di commercio, l'istituto della rappresentatività è comunque salvaguardato in quanto la scelta di detta figura deve necessariamente ricadere su altro soggetto fisico facente parte dell'apparato organizzatorio dell'Unione regionale delle camere di commercio atteso che la *ratio* che caratterizza la norma che conferisce il potere di rappresentanza ai presidenti delle Unioni regionali è nel senso che tale rappresentanza è attribuita *ratione officii*;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la deliberazione n. 8 del 17 giugno 1998 dell'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, recante le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione citata è allegato al presente decreto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

STATUTO UNIONCAMERE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica, adesioni, sede

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, ed esercita in regime di autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle altre leggi.

2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la regione autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente assessore regionale.

3. Possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.

Art. 2.

Scopi

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio — anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'art. 1 comma 4, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59 — e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.

2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia in ambito comunitario che negli altri paesi.

4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee di azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della commissione o di altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.

5. L'Unioncamere, inoltre:

a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;

c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche;

d) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le camere di commercio e le categorie;

e) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.

6. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II

STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'Unioncamere:

l'assemblea;

il consiglio;

il comitato di presidenza;

il presidente;

il collegio dei revisori.

2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente durano in carica due anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori è disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.

3. I compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile.

Art. 4.

Assemblea

1. L'assemblea dell'Unioncamere è composta dai presidenti delle camere di commercio e dall'assessore competente della regione Valle d'Aosta che vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente di una camera di commercio partecipa alle riunioni dell'assemblea, con diritto di voto, un componente del consiglio camerale a ciò espressamente delegato.

3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti di altra camera; in ogni caso, nessun delegato votante può rappresentare più di tre camere, compresa la propria. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore

anzianità di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età; si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.

4. Spetta all'assemblea:

a) definire su base biennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;

b) definire le linee generali programmatiche dell'attività dell'Unioncamere;

c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine di ogni esercizio sul programma annuale di attività;

d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle camere di commercio;

f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e con le modalità di cui all'art. 11 del presente statuto;

g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio di competenza assembleare;

h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le designazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Consiglio

1. Il consiglio dell'Unioncamere è composto dal presidente dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna unione regionale delle camere di commercio o dal relativo delegato per il biennio di carica, salvo revoca, e da dieci membri eletti dall'assemblea al proprio interno.

2. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta è chiamato a far parte il competente assessore regionale o suo delegato.

3. Il consiglio è presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.

4. Il consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti, due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea.

5. Spetta al consiglio:

a) proporre all'assemblea le strategie e le linee di sviluppo biennale del sistema camerale;

b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;

c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

d) approvare le variazioni di bilancio;

e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'Unioncamere in base alle linee fissate dall'assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle risorse;

f) deliberare sulle materie di cui all'art. 2, comma 2 e sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché approvare le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unioncamere;

g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la gestione del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed esprimere il parere previsto dallo stesso art. 18, comma 3;

h) istituire la sezione separata di cui all'art. 1, comma terzo deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;

i) eleggere quattro vice presidenti tra i propri membri;

l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.

6. Il consiglio può delegare al comitato di presidenza o al presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 5, alle lettere *b), f), h).*

Art. 6.

Comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai vice presidenti, nonché da quattro membri eletti dal consiglio nel proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono rieleggibili e restano in carica per non più di due mandati completi consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato parziale eventualmente ricoperto, purché inferiore a dodici mesi.

2. Il comitato di presidenza:

a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'assemblea e dal consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attività;

b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei programmi e le variazioni di bilancio;

c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina esperti e rappresentanti;

d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti, avvalendosi del controllo di gestione esercitato nelle forme di cui al successivo comma quattro;

e) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i quadri intermedi;

f) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.

3. Il comitato di presidenza definisce, secondo i criteri di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici, la dotazione organica complessiva e la relativa ripartizione nelle aree funzionali, i procedimenti di selezione del personale e dispone la stipula del contratto collettivo del personale, che determina il trattamento economico e giuridico, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi di lavoro del settore terziario, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'ente.

4. Il comitato di presidenza istituisce un servizio per il controllo di gestione che, operando in posizione di autonomia, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, rispondendo della propria attività esclusivamente al comitato e riferendo periodicamente per quanto di competenza al segretario generale.

5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate all'ambito di autonomia della dirigenza.

6. Il comitato di presidenza può istituire un organismo consultivo al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di categoria. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei vari settori, nonché su servizi che l'Unioncamere realizza nell'interesse dell'economia.

7. Il comitato di presidenza può delegare al presidente l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere *c)* ed *f)* e nel comma 5.

Art. 7.

Presidente

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato di presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 4 lettera *b),* nonché quelli di cui all'art. 6 ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi comunitari e internazionali.

2. Adotta in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 5 lettere *b), d), f)* — limitatamente agli atti di disposi-

zione del patrimonio immobiliare e mobiliare — dall'art. 6, comma 2 lettere *c), f)* — con esclusione della istituzione di uffici distaccati — e dal comma 5 dello stesso articolo.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente espressamente delegato.

4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare la trattazione di questioni di sua competenza a membri del comitato di presidenza o del consiglio.

5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3 comma 2.

Art. 8.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro dell'industria e un effettivo dal Ministro del tesoro.

2. Il presidente del collegio dei revisori è nominato dall'assemblea.

3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati.

5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'Unioncamere, gli articoli 2399 comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2407, del codice civile.

Art. 9.

Segretario generale

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 3, adotta tutti gli altri atti di organizzazione riservati — dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — all'ambito di autonomia della dirigenza di vertice proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

Art. 10.

Organizzazione dell'Unioncamere

1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

TITOLO III

PROCEDURE

Art. 11.

Convocazioni e deliberazioni

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti, salvo quelle dell'assemblea, che sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti.

2. Quando è chiamata a deliberare sullo statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Le deleghe di cui all'art. 4 devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

4. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie e la maggioranza qualificata prevista per la cooptazione in consiglio dei componenti scelti fuori dell'ambito dei presidenti camerali.

5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e del consiglio e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è la sede della camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli esterni.

6. Il consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

7. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.

8. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché — per le riunioni del consiglio e per specifici argomenti — i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

9. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal consiglio disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 12.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:

a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'assemblea a carico delle camere di commercio e del competente assessorato della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte e diritti camerali;

b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;

c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione europea o da altri soggetti;

d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale di intervento a favore delle singole camere di commercio e delle loro forme associative e articolazioni funzionali, della regione autonoma della Valle d'Aosta per il tramite del competente assessorato e delle camere di commercio italiane all'estero, gestito in base a regolamento approvato dal consiglio.

3. Il fondo può, altresì, operare a favore delle camere di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.

4. Presso l'Unioncamere è istituito un fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le modalità di gestione e amministrazione del fondo sono definite dal consiglio.

Art. 13.

Controlli

1. La vigilanza sull'attività dell'Unioncamere spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme di cui all'art. 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'art. 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. L'Unioncamere comunica al Ministero dell'industria i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le delibere riguardanti le variazioni di bilancio, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e la istituzione di aziende speciali.

4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

Art. 14.

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Le modifiche relative al periodo di durata degli organi e ai limiti alla rielezione si applicano dal 30 giugno 1998; le modifiche relative alla permanenza in carica dei titolari degli organi si applicano a partire dal 1° gennaio 1998 o dal giorno indicato nel comma precedente, se successivo a tale data.

99A7777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 agosto 1999.

Riconoscimento di titoli di studio accademici/professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi e degli pisicoterapeuti».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Bonfanti Thierry, nato a Senlis (Francia) il 26 ottobre 1957, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» e «psicoterapeuta»;

Considerato che il richiedente ha conseguito la «maitrise de psychologie» e il «diplome d'études superieures spécialisées» rispettivamente nel 1984, nel 1987 presso l'Université Paris V (Francia);

Considerato che ai sensi della legislazione francese l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un determinato percorso formativo accademico;

Ritenuto inoltre la sua formazione come psicoterapeuta sia equiparabile a quella richiesta nel nostro Paese;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 1999;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Bonfanti Thierry, nato a Senlis (Francia) il 26 ottobre 1957, cittadino francese, sono riconosciuti i titoli accademici/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e degli «psicoterapeuti» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 6 agosto 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A7778

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 agosto 1999.

Modalità tecniche di svolgimento e regolamento dei premi della lotteria Italia 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1998 di indizione delle lotterie nazionali 1999;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 1999 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11491, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Considerato che la lotteria Italia 1999 è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. «Carràmba che fortuna»;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori dei biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della trasmissione televisiva del sabato;

Ritenuto che per l'assegnazione di detti premi occorre stabilirne le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 26 luglio 1999 in merito all'attribuzione di detti premi;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia» manifestazione 1999, è collegata alla manifestazione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominata «Carràmba che fortuna».

La lotteria nazionale Italia 1999, con inizio il 1° settembre 1999 si concluderà il 6 gennaio 2000.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 10 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato dalla vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 1999, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 29 dicembre 1999.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 6 gennaio 2000.

È data però facoltà agli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma entro le ore 14 di domenica 2 gennaio 2000.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala «G. G. Belli» della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 6 gennaio 2000 alle ore 21. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2000, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Il primo premio della prima categoria di lire 10 miliardi e gli altri premi che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi ai sensi del precedente art. 5, saranno assegnati sulla base dell'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Art. 9.

Nel corso della trasmissione televisiva della R.A.I. «Carràmba che fortuna», in onda il sabato sera, per un totale di 14 puntate dal 2 ottobre 1999 al 6 gennaio 2000, saranno messi in palio 25 premi tra i seguenti 40 premi:

4 premi	di	L.	1.000.000
4 »	»	L.	2.000.000
4 »	»	L.	3.000.000
2 »	»	L.	4.000.000
6 »	»	L.	5.000.000
3 »	»	L.	6.000.000
5 »	»	L.	8.000.000
4 »	»	L.	10.000.000
1 premio	di	L.	20.000.000
2 premi	di	L.	25.000.000
2 »	»	L.	35.000.000
2 »	»	L.	50.000.000
1 premio	di	L.	100.000.000

I 40 premi saranno abbinati, con meccanismi di casualità, ad altrettanti ragazzi presenti nella trasmissione televisiva.

La regolarità delle operazioni di abbinamento sarà controllata da un'apposita Commissione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

All'attribuzione dei 25 premi si procederà con le seguenti modalità.

Nel corso della suddetta trasmissione televisiva, si procederà, con meccanismi che ne garantiscano l'assoluta casualità, all'estrazione progressiva di sette numeri fra lo zero ed il nove.

A partire dall'estrazione del quinto numero e, successivamente, fino all'estrazione del settimo numero, tutti i possessori dei biglietti della lotteria Italia che rinverranno, dopo aver grattato sul biglietto lo spazio sotto la scritta «Gratta qui» tali numeri in qualsiasi ordine, possono partecipare al gioco televisivo per l'attribuzione dei premi tra quelli sopraindicati, telefonando, soltanto nell'intervallo di tempo compreso tra lo «start» alle telefonate e lo «stop» alle telefonate dato in diretta televisiva, al numero 0878-2000. Il costo di ogni chiamata di L. 80 + I.V.A. sarà a carico di chi chiama. Fra le telefonate pervenute fino ad un massimo di 123, nel lasso di tempo fra l'estrazione del quinto numero e l'estrazione del settimo numero, sarà sorteggiata, con un meccanismo che ne garantisca l'assoluta casualità, una telefonata. La persona sorteggiata potrà vincere i premi messi in palio nella stessa quantità dei numeri rinvenuti secondo il seguente schema:

5 numeri	rinvenuti	=	5	premi
6 »	»	=	6	»
7 »	»	=	7	»

Qualora la telefonata sorteggiata, per qualsiasi motivo, subisca una interruzione nella comunicazione, si procederà a due tentativi per ripristinare la comunicazione. Ogni singolo tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli.

Dopo il secondo tentativo si procederà al sorteggio di un nuovo utente tra le rimanenti chiamate in linea.

Nel caso in cui anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso si procederà al sorteggio di un nuovo utente tra le rimanenti chiamate in linea.

Qualora anche il terzo tentativo risultasse infruttuoso, si passerà alla fase successiva del gioco. Ugualmente si passerà alla fase successiva del gioco qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile procedere all'assegnazione dei premi.

Dopo ogni fase di gioco le linee telefoniche saranno completamente azzerate affinché per ciascuna fase siano disponibili sempre concorrenti fino ad un massimo di 123, tutti possessori di biglietti con i numeri estratti per ogni fase.

Inoltre, prima dell'attribuzione dei premi legata all'estrazione del quinto numero, verrà operata una telefonata in diretta a due nominativi estratti a sorte fra le utenze telefoniche nazionali presenti alla data del 27 settembre 1999 nella banca dati informatica della Seat Pagine Gialle S.p.a. Le persone al telefono potranno aggiudicarsi, alla sola condizione, e previa verifica, del possesso di un biglietto della lotteria Italia, rispettivamente tre e quattro premi tra quelli sopraindicati.

Nel caso in cui la persona contattata non risponda al telefono dopo cinque squilli o non risulti in possesso di un biglietto della lotteria Italia, al fine di procedere all'attribuzione dei premi messi in palio, verranno effettuate ulteriori telefonate, fino ad un massimo di tre per ognuna delle due fasi di gioco. Qualora le persone contattate non rispondano dopo cinque squilli o non risultino in possesso di un biglietto della lotteria Italia i tre premi messi in palio nella prima fase del gioco ed i quattro messi in palio nella seconda, non saranno attribuiti e si passerà alla successiva fase di gioco.

L'importo dei premi, per tutte le fasi del gioco, sarà determinato dalla scelta, da parte della persona al telefono, dei ragazzi abbinati a ciascun premio. Per ogni fase, la scelta dei ragazzi, e quindi dei premi ad essi abbinati, nel numero indicato nello schema suaccennato, ne determinerà l'esclusione dalla fase successiva.

La persona al telefono dovrà dichiarare la serie ed il numero del biglietto con il quale partecipa al gioco, al fine di verficarne il possesso sulla base della lista di biglietti distribuiti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

Il concorrente, la cui chiamata è stata selezionata con le modalità di cui al precedente art. 9 per aggiudicarsi i sette premi messi in palio nella relativa fase del gioco e che, pertanto, ha rinvenuto nel proprio biglietto i sette numeri estratti in qualsiasi ordine, potrà anche aggiudicarsi un premio di un miliardo di lire messo in palio ogni settimana, qualora superi le seguenti due prove di fortuna:

prima prova: in un'urna trasparente saranno inserite due sfere uguali che contengono ciascuna una chiave. Il concorrente in linea sceglierà una delle due sfere. La conduttrice estrarrà dalla sfera prescelta dal concorrente la chiave per aprire una cassaforte; se non dovesse aprirsi, si dimostrerà pubblicamente che l'altra chiave era quella giusta per aprire la cassaforte e il concorrente dovrà terminare il gioco. Se invece la cassaforte dovesse aprirsi, si procederà alla seconda prova di fortuna. Anche in tale caso sarà data pubblica dimostrazione che l'altra chiave non è idonea all'apertura della cassaforte.

seconda prova: sarà introdotta un'altra urna trasparente e si ripeterà l'operazione di cui alla prima prova; se si aprirà la seconda cassaforte il concorrente risulterà aggiudicatario del premio.

Nel caso in cui il concorrente non riuscisse ad aggiudicarsi il premio di un miliardo, un secondo concorrente tra quelli rimasti in linea, potrà tentare la fortuna con le stesse modalità di cui sopra, per aggiudicarsi il solo premio di un miliardo.

Anche per detto gioco sarà effettuata la verifica del possesso del biglietto della lotteria Italia con le stesse modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Il premio da un miliardo di lire non aggiudicato nel corso di ciascuna puntata della trasmissione si cumulerà con il premio da un miliardo messo in palio nella trasmissione della settimana successiva per essere assegnato al concorrente che supererà le previste prove di fortuna.

I premi miliardari non attribuiti nel corso dell'ultima puntata della trasmissione non potranno essere più aggiudicati.

Art. 11.

Nella lotteria Italia 1999 sono altresì messi in palio n. 6 premi di L. 500.000.000 ciascuno, distribuiti su una emissione di 30.000.000 di biglietti. Detti premi saranno attribuiti secondo le seguenti modalità. Sul biglietto della lotteria Italia è presente uno spazio, ricoperto da speciale vernice asportabile, sulla quale compare la scritta «Scopri il numero fortunato - Telefona e vinci subito 500 MILIONI». Sotto detta area, in sei biglietti, è presente una combinazione numerica composta da nove cifre. Detta combinazione rappresenta un numero telefonico verde che il possessore del biglietto dovrà chiamare nel corso del programma «Carràmba che fortuna». La persona che avrà composto il suddetto numero verde, previa verifica del possesso del biglietto della lotteria sul quale il numero è stato rinvenuto, si aggiudicherà un premio di L. 500.000.000.

La chiamata telefonica nel corso di una qualunque puntata del programma «Carràmba che fortuna» costituisce condizione per il diritto alla corresponsione del premio: pertanto, coloro che avranno rinvenuto la combinazione vincente costituita da numeri telefonici di nove cifre e che non avranno composto il numero rinvenuto telefonando nel corso del suddetto programma entro l'ultima puntata della trasmissione del 6 gennaio 2000, perderanno il diritto alla corresponsione del premio.

Art. 12.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi durante la trasmissione «Carràmba che fortuna», di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita Commissione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. La Commissione opererà nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra e stabilirà i procedimenti affinché la realizzazione dei diversi giochi sia improntata a criteri di assoluta casualità. Le operazioni svolte dalla suddetta Commissione saranno pubbliche e verranno verbalizzate.

Art. 13.

Con il medesimo biglietto della lotteria Italia si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui all'art. 5, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 9, 10 e 11.

Per il pagamento dei premi il biglietto vincente, integro ed in originale, corredato da domanda in bollo, dovrà essere presentato all'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma.

La richiesta di pagamento dovrà pervenire entro il termine decadenziale di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 14.

Il dott. Domenico Melillo, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti di cui al precedente art. 7.

Detto dirigente si alternerà nello svolgimento della citata funzione con la dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto o con la dott.ssa Carmela Maresca oppure con il dott. Antonio Salimbene, entrambi consiglieri amministrativi, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 15.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 101

99A7795

DECRETO 1° settembre 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Centrifughe industriali S.r.l., in Modugno.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la nota-circolare n. 260 del 5 novembre 1998 con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate conferisce delega ai direttori regionali per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 7 luglio 1998 con la quale la società Centrifughe industriali S.r.l., con sede in Modugno (Bari), partita I.V.A. n. 03337270726, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 63.715.000, successivamente ridotto per sgravio parziale a L. 59.921.440, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere all'obbligazione tributaria previo accoglimento dell'avanzata richiesta;

Considerato che il Centro di servizio imposte dirette ed indirette di Bari, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria della società contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Tenuto conto della localizzazione della società in un territorio dove si registra un elevato indice di disoccupazione;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 11.992.400, corrispondente al 20% del carico d'imposta, l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 47.929.040;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 47.929.040 dovuto dalla società Centrifughe industriali S.r.l. è ripartita in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il Centro di servizio imposte dirette ed indirette di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per la società l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° settembre 1999

Il direttore regionale reggente: CROCE

99A7779

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 aprile 1999.

Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per l'anno 1999.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 17 del 10 giugno 1995 del Ministro della sanità, concernente gli aspetti applicativi delle predette norme in materia di prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 17, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione da parte del Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'ambiente e dell'industria, commercio ed artigianato di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in circolazione e della loro utilizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento che disciplina la produzione, il commercio e la vendita di fitofarmaci, ed in particolare l'art. 25 sulla vigilanza per l'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevedendo tra l'altro che le attività di indirizzo e coordinamento necessarie a garantire l'uniforme attuazione delle normative dell'Unione europea e di altre istituzioni internazionali siano assicurate dal Ministero della sanità;

Sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto di dover procedere all'adozione per l'anno 1999 del piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome predispongo ed adottano, in conformità a quanto riportato negli allegati al presente decreto ed alle disposizioni di cui all'articolo 2, piani di controllo ufficiali nei rispettivi territori di competenza.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo ufficiale nel territorio di competenza:

a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, di lotta integrata.

3. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità il piano adottato per l'anno 1999 ed una sua relazione illustrativa.

4. Entro il 30 giugno 1999 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità i risultati derivanti dall'attivazione del piano adottato. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto IV degli allegati 1 e 2.

5. Entro il 31 luglio 1999 il Ministero della sanità è tenuto a presentare una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei piani ufficiali di controllo alla Commissione europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione europea. In tale relazione saranno inclusi, per le voci comparabili, anche i risultati a cui sono pervenuti i Carabinieri per la sanità e l'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero per le politiche agricole. Di tale relazione saranno informati il Ministero per le politiche agricole, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. I piani di controllo ufficiale delle regioni e delle province autonome sono finalizzati a:

a) individuare le attività da effettuare per l'attuazione dei piani di controllo con le priorità ad esse attribuite;

b) individuare le istituzioni che, nel territorio di competenza, sono destinatarie dell'attuazione del piano di controllo;

c) fornire alle istituzioni di cui alla lettera *b)* le modalità per l'esecuzione delle attività ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione;

d) individuare, e comunicare al Ministero della sanità, l'autorità regionale responsabile del coordinamento in sede locale di ogni attività relativa agli adempimenti di cui al presente decreto.

2. L'autorità di cui al comma 1, lettera *d)*, è inoltre tenuta a:

a) compilare ed aggiornare annualmente l'elenco dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari ubicati nel territorio di competenza;

b) compilare ed aggiornare annualmente l'elenco degli utilizzatori di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi e di gas tossici in possesso di specifica autorizzazione e residenti nel territorio di competenza;

c) trasmettere le informazioni di cui al presente comma al Ministero della sanità ed al Ministero per le politiche agricole - Ispettorato controllo repressione frodi.

3. Il Ministero della sanità, per adempiere ad obblighi comunitari ed a scopo conoscitivo, può chiedere all'autorità di cui al comma 1, lettera *d),* ulteriori dati ed informazioni sui risultati dell'attività di controllo effettuata.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 12

ALLEGATO 1
INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ART.1: COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

I. FINALITA' DEL CONTROLLO.

1. Contenuto dei prodotti fitosanitari.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto dei prodotti fitosanitari sono effettuati, tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del D. P. R. 3 agosto 1968, n. 1255, e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell'Allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194):

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20° C)	Tolleranza
fino a 25 g	± 15 % formulazione omogenea ± 25 % formulazione non omogenea
> 25 fino a 100	± 10 %
> 100 fino a 250	± 6 %
> 250 fino a 500	± 5 %
> 500	± 25 g/kg o ± 25 g/l

2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Nell'ambito delle attività è necessario anche verificare che i prodotti fitosanitari immessi in commercio siano autorizzati e conformi a tutte le condizioni previste dal decreto di autorizzazione di ciascun prodotto con particolare riferimento a quelle relative a:

a) imballaggi, che devono essere rispondenti alle prescrizioni recate dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto medesimo;
b) etichette, che devono essere corrispondenti a quelle autorizzate dal Ministero della sanità;
c) taglie, che devono essere corrispondenti a quelle previste dal decreto di autorizzazione;
d) eventuali prescrizioni di particolari limitazioni territoriali precisate dall'autorizzazione di uno specifico prodotto fitosanitario.

3. Frequenza delle ispezioni e modalità di campionamento.

Il numero delle ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari, finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle norme vigenti, riassunte dalla Circolare del Ministro della sanità 12 maggio 1993, n. 15, e le modalità dei campionamenti devono soddisfare i seguenti criteri:

a) la frequenza minima delle ispezioni dei locali di deposito e di esercizi di vendita, calcolata sulla media di tre anni, non deve essere inferiore ad un sopralluogo ispettivo per anno;
b) la frequenza dei sopralluoghi ispettivi deve essere, inoltre, in rapporto con le caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita nonché con eventuali situazioni di inadempienza degli stessi risultanti da precedenti attività ispettive;
c) in occasione di ogni sopralluogo ispettivo si deve procedere a campionamenti secondo modalità statistiche significative dei prodotti fitosanitari detenuti ai fini di vendita.

II. LUOGHI NEI QUALI EFFETTUARE IL CONTROLLO.

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:

a) i depositi di smistamento presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari, autorizzati, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del citato D. P. R. 3.8.1968 , n. 1255, e del D.P.R. 17.5.1988, n. 175; tali depositi sono disciplinati dall'articolo 9 del D.P.R. 3.8.1968, n. 1255;
b) i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 22 del D. P. R. 3.8.1968, n. 1255.

III. CRITERI DI ELABORAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate ed al numero di campioni verificati, specificando la natura delle principali violazioni riscontrate, il numero e la frequenza percentuale delle stesse, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:

1. verifica del possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti (specificando le infrazioni relative a prodotti provenienti da altri Stati membri);
2. verifica degli imballaggi e delle etichette dei prodotti fitosanitari (specificando le infrazioni relative a prodotti provenienti da altri Stati membri);
3. verifica del contenuto quali-quantitativo dei prodotti fitosanitari (specificando le infrazioni relative a prodotti provenienti da altri Stati membri);
4. verifica delle modalità di conservazione e di trasporto (specificando le infrazioni relative a prodotti provenienti da altri Stati membri);
5. controllo dei locali di deposito e di vendita di prodotti fitosanitari per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di locali di deposito e di esercizi di vendita, di cui al D. P. R. 3 agosto 1968, n. 1255, e alla Circolare del 12 maggio 1993, n. 15, incluse le indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette autorizzate.

IV. SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare le seguenti modalità:

1. CONTROLLO SULLA VENDITA

	TOTALE N.RO	
ISPEZIONI	____________	
INFRAZIONI	____________	di cui:

	INFRAZIONI
PRODOTTI FITOSANITARI NON AUTORIZZATI	____________
VENDITE NON AUTORIZZATE	____________
INAPPROPRIATE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	____________
ALTRO (specificare)	____________

2. CONTROLLO ETICHETTE E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

	ISPEZIONI	INFRAZIONI
IMBALLAGGI (art. 15.1 del D.L.vo n. 194/95)	____________	____________
ETICHETTE (art.16, commi 1, 3 e 4. a), del D.L.vo n.194/95)	____________	____________

(N.B.: quando necessario, menzionare ulteriori dettagli sui più frequenti tipi di infrazione, con chiaro riferimento alle relative parti degli artt. 15 e 16 del D.L.vo n. 194/95).

3. CONTROLLO SULLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

	TOTALE	
ANALISI	____________	
INFRAZIONI	____________	di cui:

	ANALISI	INFRAZIONI
IDENTITA' SOSTANZA ATTIVA	____________	____________
CONTENUTO SOSTANZA ATTIVA	____________	____________
ALTRO (Coformulanti, impurezze)	____________	____________
PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE INACCETTABILI	____________	____________
ALTRO (specificare)	____________	____________

N.B.: allegare informazioni più dettagliate quando si evidenziano specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati membri dell'Unione Europea.

ALLEGATO 2
INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CUI ALL'ART.1: IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

I. FINALITA' DEL CONTROLLO.

Le finalità della verifica riguardano:

- il possesso del patentino, ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari o comunque disponibili presso l'azienda;
- la verifica dello stato di salute degli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di tutte le segnalazioni di malore o intossicazione associate all'attività lavorativa;
- l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari , disponibili presso l'azienda;
- l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;
- il monitoraggio ambientale (aria, acqua, suolo, vegetali e animali) per accertare la presenza nei diversi comparti di residui o prodotti di trasformazione dei prodotti fitosanitari utilizzati a livelli tali da indicare possibili rischi per le risorse ambientali.

II. LUOGHI E MODALITA' DEI CONTROLLI.

1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo:
   - in campo, al momento dell'impiego, per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate;
   - in campo, successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari o prescritti dai provvedimenti di portata generale quali quelli sui limiti massimi di residui;
   - nei depositi delle derrate immagazzinate;
   - nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.
2. Le modalità della verifica tengono conto di quanto segue:
   a) le verifiche del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione al numero di misure ispettive ed alla loro tipologia, devono essere correlate con le specificità territoriali quali:
      - l'importanza delle diverse colture per l'agricoltura regionale o provinciale,
      - le quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio regionale o provinciale;

   b) il coordinamento e, ove possibile, l'integrazione con i piani di lotta integrata e/o guidata;

   c) alcune priorità:
      - l'opportunità di controllare prioritariamente l'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (articolo 9 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223);
      - l'opportunità di controllare prioritariamente l'impiego dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati (serre);

- per quanto riguarda l'impiego su alcune colture agricole di determinate sostanze attive dei prodotti fitosanitari si evidenziano le seguenti priorità:

FRUTTA:
- Mele, Pere, Pesche = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di
  - Insetticidi fosforati e carbammici,
  - Fungicidi ftalamidici e benzimidazolici;
- Uva (da tavolo e da vino) = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di
  - Fungicidi ditiocarbammici, ftalamidici e benzimidazolici
  - Insetticidi fosforati e carbammici,
  Vinclozolin, Procimidone, Iprodione, Imazalil, Tiabendazolo;
- Fragole = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di
  Fungicidi ditiocarbammici;
- Agrumi = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di
  Tiabendazolo, Imazalil, Metidathion, altri insetticidi fosforati.

ORTAGGI = in generale verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di
Fungicidi ditiocarbammati, Clorotalonil, Procimidone, Iprodione, Vinclozolin, Ftalimmicidi;
Insetticidi clorurati, fosforati, carbammici:
Insalate = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di
Ditiocarbammati, Clorotalonil, Folpet, Captano.
Patate = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di
Antigermoglio (Propham, Clorpropham), Carbammati insetticidi;
Pomodori = verifica dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di
Benomil, Clorotalonil, Vinclozolin.

III. CRITERI DI ELABORAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

Dati totali relativi al numero e al tipo di ispezioni, nonchè, ove pertinente, al numero di campioni, per ciascuna delle seguenti attività di controllo, specificando il numero di infrazioni accertate.

1. Controllo per accertare che i prodotti fitosanitari autorizzati siano conservati e impiegati correttamente dagli utilizzatori, in conformità a tutte le condizioni e le prescrizioni previste nell'autorizzazione e riportate nell'etichetta, quali gli impieghi consentiti, le modalità di trattamento (dosi, numero di trattamenti), la fase biologica delle piante trattate e degli organismi nocivi da combattere, le precauzioni da adottare per prevenire eventuali rischi (frasi di rischio e consigli di prudenza).
2. Controllo del rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzazione, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie e, quando possibile, dei principi di lotta antiparassitaria integrata, in relazione alle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, incluse quelle climatiche.
3. Controllo del rispetto degli intervalli di sicurezza che devono intercorrere tra il trattamento e la raccolta o, per le derrate immagazzinate, l'immissione in commercio, nonchè del rispetto del tempo di rientro di uomini e animali nel luogo di trattamento, sulla base delle prescrizioni recate dall'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.
4. Segnalazione dei casi accertati di malore o intossicazione da prodotti fitosanitari.
5. Controllo dei requisiti prescritti per gli utilizzatori dall'articolo 23 ("patentino") del D.P.R. 3.8.1968, n. 1255, e dall'articolo 5 ("registro dei trattamenti") del decreto 25.1.1991, n. 217.

IV. SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare le seguenti modalità:

1. CONTROLLO SULL'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI A LIVELLO DEGLI UTILIZZATORI.

	ISPEZIONI	INFRAZIONI
USO DI PRODOTTI NON AUTORIZZATI	______	______
USO NON AUTORIZZATO DI PRODOTTI AUTORIZZATI	______	______
INAPPLICAZIONE DELLE PRECAUZIONI DI SICUREZZA	______	______
ALTRO (specificare altre previsioni di cui all' art. 3.3 del D.L.vo n. 194/1995)	______	______
INAPPROPRIATE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	______	______
ALTRO (specificare) ______		

2. INFORMAZIONI GENERALI DISPONIBILI PER CORRELAZIONE CON:
   a) monitoraggio delle acque potabili e delle acque superficiali e sotterranee;
   b) controllo dei limiti massimi di residui sui/nei prodotti ortofrutticoli, sui/nei cereali e prodotti origine animale.

3. INCIDENTI
   a) incidenti occupazionali e problemi sanitari,
   b) effetti negativi su organismi non-bersaglio (specificare).

4. CONCLUSIONI (relative sia al commercio che all'impiego).
- Raccomandazioni.
- Comparazione con i risultati relativi agli anni precedenti.
- Priorità per il programma relativo all'anno successivo.

99A7811

DECRETO 18 giugno 1999.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h),* e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* ed *i)* e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che stabilisce che il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari definiti in sede comunitaria e, in mancanza, li stabilisce, in via provvisoria, tenuto conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive nello stesso alimento;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1998, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992 e 30 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visti i decreti ministeriali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, emanati nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto ministeriale 22 gennaio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

1. Sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposite direttive comunitarie, i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato 1 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998.

2. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 2 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 40

ALLEGATO 1
(integra l'Allegato 2 del D.M. 22.1.1998)

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
SOSTANZE ATTIVE NUOVE			
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies AIZAWI (insetticida)			Esente dall'indicazione
CYHALOFOP BUTYL (diserbante)	Riso	0,01	Somma di cyhalofop butyl e acido corrispondente espressi come cyhalofop butyl
DIAFENTIURON (insetticida-acaricida)	Limoni, mandarini, arance	0,5	
	Cipolle, zucche, fagioli, fagiolini, fave	0,1	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri	0,2	
ETHOXYSULFURON (diserbante)	Riso	0,01	
FENPROPIDIN (fungicida)	Uve	2	
	Vino	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
FIPRONIL (insetticida)	Pomodori	0,01	Somma di fipronil e fipronil solfone espressi come fipronil
	Semi di girasole	0,01	
	Patate	0,03	
	Mais	0,01	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,02	
	Foraggere da mais	0,02	
FLURTAMONE (diserbante)	Frumento, orzo	0,02	
	Foraggere da frumento e orzo	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
HALOXYFOP-R-METILESTERE (diserbante)	Carote, meloni, lattughe, spinaci, fagioli e piselli senza baccello, asparagi, finocchi, carciofi	0,1	Residuo espresso come Haloxyfop acido
	Semi di colza, soia, girasole	0,1	
	Barbabietola da zucchero	0,1	
SALI DI POTASSIO DEGLI ACIDI GRASSI (miscela C_{14}-C_{18}) (insetticida)	Mele, pere, pesche, uve	(*)	(*) Esente dall'indicazione
	Solanacee, cetrioli, meloni, erbe fresche	(*)	
TRICICLAZOLO (fungicida)	Riso	0,2	
ZETA CIPERMETRINA (insetticida)	Arance, limoni, pesche	2	Vedere anche Cipermetrina Somma degli isomeri costituenti
	Mele, pere	1	
	Uve	0,5	
	Solanacee, cavolfiori, cavoli broccoli, cavoli cappucci, fagiolini	0,5	
	Cetrioli	0,2	
	Meloni	0,2	
	Lattughe, indivia, cicoria	2	
	Patate	0,05	
	Tabacco (verde)	1	

VARIAZIONI RELATIVE A SOSTANZE ATTIVE GIA' AUTORIZZATE (le seguenti voci sostituiscono le corrispondenti riportate in allegato 2 del decreto ministeriale 22.1.1998)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BIFENOX (diserbante)	Frumento, orzo, riso	0,1	
	Tabacco (verde)	0,2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	1	
CYPRODINIL (fungicida)	Mele, pere	1	
	Albicocche, *ciliegie*, pesche, prugne, *fragole*	0,5	
	Uve	5	
	Solanacee, cetrioli, zucchine	0,5	
ESAFLUMURON (insetticida)	*Limoni, mandarini, arance*	0,5	
	Mele, pere, albicocche, pesche, prugne	0,5	
	Olive	0,1	
	Pomodori, peperoni	0,5	
	Melanzane, cavolfiori, fagiolini	0,05	
	Patate	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
FENAMIFOS (nematocida)	Arance, pesche, fragole	0,05	
	Carote, cipolle, pomodori, melanzane, meloni, fagioli senza baccello	0,1	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENAZAQUIN (acaricida)	Agrumi	0,2	
	Mele, pere	0,1	
	Albicocche, pesche	0,3	
	Uve	0,2	
	Fragole	1	
	Pomodori, peperoni, melanzane	0,5	
	Cetrioli, zucchine	0,2	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Vino	0,01	
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, *albicocche, ciliegie, pesche, prugne*, uve	0,2	
	Cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri	0,2	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
FLUDIOXONIL (fungicida)	*Pesche, albicocche, prugne, ciliegie*	0,5	
	Uve	2	
	Fragole	1	
	Solanacee, cetrioli, zucchine	1	
	Frumento, orzo, riso, mais	0,05	
FLUROXIPIR (diserbante)	Frumento, orzo, segale, avena, mais	0,5	
IMAZAMETABENZ (diserbante)	*Carciofi*	0,5	
	Semi di girasole	0,5	
	Frumento, orzo, segale	0,5	
METAZACLOR (diserbante)	*Agli*, cavoli, *carciofi*	0,05	
	Semi di colza	0,05	
	Patate	0,05	
METRIBUZIN (diserbante)	Carote, pomodori, asparagi, carciofi	0,1	
	Semi di soia	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento, orzo, mais	0,1	
	Erba medica	0,1	
OXADIXIL (fungicida)	Uve	1	
	Cipolle	0,1	
	Pomodori, meloni, spinaci	0,2	
	Lattughe e simili	0,5	
	Patate	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
PROPICONAZOLO (fungicida)	Albicocche, pesche	0,2	
	Uve	0,5	
	Banane	0,1	
	Ciliegie, prugne	0,05	
	Altra frutta	0.05	
	Peperoni	0,1	
	Cucurbitacee, sedani, carciofi	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di lino e di girasole	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere	0,1	
	Albicocche, *ciliegie,* pesche, *prugne*	0,5	
	Uve	1	
	Frumento, *segale*, orzo, *avena*	0,05	
TEBUFENOZIDE (insetticida)	*Agrumi*	1	
	Mele, pere, uve	0,5	
	Vino	0,1	
TRIFLUMURON (insetticida)	Mele, pere, pesche	1	
	Cavoli bianchi	0,2	

ALLEGATO 2
(integra l'Allegato 5 del D.M. 22.1.1998)

IMPIEGHI E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO (*) E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE AL CONSUMO

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
SOSTANZE ATTIVE NUOVE						
BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies AIZAWI (insetticida)	Pomacee, vite	3				
	Ravanello, rapa, pomodoro, peperone, cavoli, bietole da foglia e da costa, basilico	3				
	Forestali, pioppo	–				
CYHALOFOP BUTYL (diserbante)	Riso	60				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
DIAFENTIURON (insetticida-acaricida)	Limone, mandarino, arancio	28				Divieto di impiego in serra
	Cipolla, peperone	28				
	Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, zucca cocomero	7				
	Fagiolo, fagiolino, fava	14				
	Poinsettia, gerbera, rosa, lantana, geranio, crisantemo	–				
ETHOXYSULFURON (diserbante)	Riso	–				Applicazione in post-emergenza delle infestanti

* Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENPROPIDIN (fungicida)	Vite	21				
	Barbabietola da zucchero	21				
FIPRONIL (insetticida)	Pomodoro	--			Concia delle sementi di mais	Solo applicazione al terreno al momento della semina o del trapianto
	Girasole	--				
	Patate	--				
	Mais	--				
	Barbabietole da zucchero	--				
FLURPRIMIDOL (fitoregolatore)	Poinsettia, crisantemo, begonia, fucsia, ortensia, petunia, pelargonio	--				Esclusivo impiego in serra; necessari idonei dispositivi per la raccolta delle acque di irrigazione e per il loro non spandimento nell'ambiente
FLURTAMONE (diserbante)	Frumento, orzo.........	--				Applicazione in pre-o-post emergenza delle infestanti
HALOXYFOP-R-METILESTERE (diserbante)	Carota, carciofo	60			Vivai di ornamentali	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Melone, spinacio, asparago	30				
	Lattuga	40				
	Fagiolo, pisello	90				
	Finocchio	70				
	Colza, soia e girasole	90				
	Barbabietola da zucchero	90				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
SALI DI POTASSIO DEGLI ACIDI GRASSI (miscela C_{14}-C_{18}) (insetticida)	Melo, pero, pesco, vite	3				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone	3				
	Basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, maggiorana	--				
	Gerbera, poinsettia	--				
TRICICLAZOLO (fungicida)	Riso	54				
ZETA CIPERMETRINA (insetticida)	Arancio, limone, melo, pero, pesco......	14				
	Vite	28				
	Pomodoro	14				
	Peperone, melanzana, cetrioli, meloni ..	3				
	Cavolfiore, broccolo, cavolo cappuccio.	3				
	Lattuga, indivia	7				
	Cicoria	14				
	Fagiolino	7				
	Patata	14				
	Tabacco	7				
	Floreali ed ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
VARIAZIONI RELATIVE A SOSTANZE ATTIVE GIA' AUTORIZZATE (le seguenti voci sostituiscono le corrispondenti riportate in allegato 5 del decreto ministeriale 22.1.1998)						
ACRINATRINA (acaricida - insetticida)	Pompelmo, limone, clementino, arancio, *pesco*, fragola	7				
	Melo, pero, susino	21				
	Vite	30				
	Cipolla, cetriolo, zucchino, melone, fagiolino, fagiolo	7				
	Pomodoro, peperone, melanzana	3				
	Soia	50				
	Mais	30				
	Floreali e ornamentali	--				
BIFENOX (diserbante)	Frumento, orzo	--			Aree civili e industriali	Applicazioni in pre- e post-emergenza delle infestanti
	Riso	60				
	Tabacco	60				
	Ornamentali	--				
CYPRODINIL (fungicida)	Melo, pero	21				
	Albicocco, pesco, susino, *ciliegio*	7				
	Vite	28				
	Fragola	14				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino	7				
	Floreali	—				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ESAFLUMURON (insetticida)	*Limone, arancio, mandarino, clementino*	21			Vivai di limone, arancio, mandarino e clementino, ornamentali, floreali e forestali	
	Melo, pero, albicocco, pesco, nettarino, susino	15				
	Olivo	80				
	Pomodoro, peperone	7				
	Melanzana, fagiolino	28				
	Cavolfiore	15				
	Patata	17				
	Barbabietola da zucchero	15				
	Floreali, ornamentali arboree, forestali, pioppo	--				
FENAMIFOS (nematocida)	Arancio	180			Vivai di agrumi e di pesco	(*) Solo applicazione al terreno almeno 20 giorni prima della semina o del trapianto (**) Applicazione in pre-semina, pre-trapianto od alla semina ed al trapianto (***) Solo applicazione al terreno prima della semina o del trapianto
	Pesco	120				
	Fragola	--(*)				
	Carota	90(**)				
	Cipolla, pomodoro, melanzana, fagiolo, melone	--(***)				
	Patata	--(***)				
	Barbabietola da zucchero	--(***)				
	Tabacco	*90*(**)				
	Ornamentali, forestali	--(***)				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
FENAZAQUIN (acaricida)	Agrumi	21			Vivai di fruttiferi e arboree ornamentali.	
	Melo, pero, vite	28				
	Albicocco, pesco, nettarino	14				
	Fragola	3				
	Pomodoro, peperone, melanzana	7				
	Cetriolo, zucchino, melone, cocomero...	14				
	Ornamentali	--				
	Gerbera, garofano, crisantemo	--				
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero	28				
	Albicocco, ciliegio, pesco, susino	7				
	Vite	14				
	Cetriolo, zucchino, melone, cocomero ..	7				
	Barbabietola da zucchero	14				
FLUDIOXONIL (fungicida)	*Albicocco, pesco, susino, ciliegio*	14			Concia delle sementi di frumento, orzo, riso, mais e bulbi di gladiolo.	
	Vite	21				
	Fragola	10				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, melanzana	7				
	Floreali	--				
FLUROXIPIR (diserbante)	Frumento, orzo, segale, avena, mais	60			Aree ed opere civili, industriali, sedi stradali e ferroviarie, argini di canali, terreno prima del trapianto di forestali	Applicazione in post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
IMAZAMETABENZ (diserbante)	*Carciofo*	60				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Frumento, orzo, segale	60				
	Girasole	60				
METAZACLOR (diserbante)	*Aglio*, cavoli, *carciofo*	--				Applicazione in pre-o post-emergenza delle infestanti
	Colza	--				
	Patata	--				
METRIBUZIN (diserbante)	Carota, asparago, carciofo	60				Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Pomodoro	30				
	Soia	60				
	Patata	60				
	Frumento, orzo	30				
	Mais	60				
	Erba medica	60				
OXADIXIL (fungicida)	Vite	*60*				Solo impiego in campo
	Cipolla, pomodoro, melone	10				
	Lattughe e simili, spinacio	15				
	Patata	10				
	Floreali, ornamentali	--				
PROPICONAZOLO (fungicida)	Albicocco, ciliegio, pesco, susino	14			Tappeti erbosi	
	Peperone	28				
	Melone, carciofo	14				
	Frumento, orzo, segale, avena	28				
	Riso	42				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Rosa	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Melo	30			Concia delle sementi di frumento, orzo, segale ed avena.	
	Pero	15				
	Albicocco, *ciliegio*, pesco, nettarino, *susino*	*7*				
	Vite	*14*				
	Frumento, orzo, segale, avena	*30*				
TEBUFENOZIDE (insetticida)	*Agrumi*	14			Vivai di forestali.	
	Melo, pero	14				
	Vite	30				
	Ornamentali	--				
TRIFLUMURON (insetticida)	Melo, *pero, pesco*	*14*				
	Cavolo bianco	30				
	Floreali, ornamentali e forestali	--				

99A7780

DECRETO 9 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rotashield» - vaccino contro il rotavirus. (Decreto UAC/C/n. 67/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/105/001 - Una confezione singola monodose da 2,5 ml di sospensione ricostituita contiene: Rotavirus rhesus sierotipo 3 1,0 x 10^5 pfu; Rotavirus rhesus/umano riassortito sierotipo 1 1,0 x 10^5 pfu; Rotavirus rhesus/umano riassortito sierotipo 2 1,0 x 10^5 pfu; Rotavirus rhesus/umano riassortito sierotipo 4 1,0 x 10^5 pfu; Polvere e solvente per sospensione orale; Polvere in un flacone in vetro e 2,5 ml di solvente in una fiala in polietilene (confezionata in bustina); Confezione contenente 1 flacone monodose in vetro e 1 fiala (confezionata in bustina); Uso orale.

Titolare: Wyeth-Lederle Vaccines S.A. - Rue du Bosquet, 15 - 1348 Louvain - La - Neuve Belgique.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 maggio 1999 C (1999) 1256 IT recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rotashield» - vaccino contro il rotavirus;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 - Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 241», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 8/9 giugno 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione della varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Rotashield» - vaccino contro il rotavirus - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ROTASHIELD - vaccino contro il rotavirus - nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

n. 034428019/E (in base 10), 10UP3M (in base 32).

Una confezione singola monodose da 2,5 ml di sospensione ricostituita contiene: Rotavirus rhesus sierotipo 3 1,0 $\times$ 10^5 pfu; Rotavirus rhesus/umano riassortito sierotipo 1 1,0 $\times$ 10^5 pfu; Rotavirus rhesus/umano riassortito sierotipo 2 1,0 $\times$ 10^5 pfu; Rotavirus rhesus/umano riassortito sierotipo 4 1,0 $\times$ 10^5 pfu; Polvere e solvente per sospensione orale; Polvere in un flacone in vetro e 2,5 ml di solvente in una fiala in polietilene (confezionata in bustina); Confezione contenente 1 flacone monodose in vetro e 1 fiala (confezionata in bustina); Uso orale.

Titolare A.I.C.: Wyeth-Lederle Vaccines S.A. - Rue du Bosquet, 15 - 1348 Louvain - La - Neuve Belgique.

Art. 2.

La specialità medicinale nella confezione indicata è classificata in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 9 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7781

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.R.I.S.T.A.L. - Consorzio realizzazioni industriali sociali tecniche abitative per lavoratori» società cooperativa a responsabilità limitata, in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 febbraio 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa «C.R.I.S.T.A.L. - Consorzio realizzazioni industriali sociali tecniche abitative per lavoratori» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.R.I.S.T.A.L. - Consorzio realizzazioni industriali sociali tecniche abitative per lavoratori» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita in data 3 febbraio 1977 con atto a rogito del notaio Cracco Giordano di Verona, omologato dal tribunale di Verona con decreto del 1° marzo 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992 e il dott. Murari Carlo Alberto con studio in via del Minatore, 5/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7808

DECRETO 29 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Speranza 1973 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Battipaglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 maggio 1997, eseguiti dalla confederazione delle cooperative italiane di Napoli, nei confronti della società cooperativa «La Speranza 1973 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Speranza 1973 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 7 giugno 1973 con atto a rogito del notaio dott. proc. Mario Gentile di Salerno, omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 23 maggio 1973, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992. Il dott. Antonio D'Antonio, con studio in via A. De Gasperi 33 - Cava dei Tirreni (Salerno), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7809

DECRETO 25 agosto 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 maggio 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «C.A.M.A. - Cooperativa autotrasportatori merci adriatica» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Ugo Salvatore in data 31 gennaio 1981, repertorio n. 101183, registro società n. 9920, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1932/181635;

2) società cooperativa «Carlo Cattaneo» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Giorgio Sabatini in data 5 maggio 1957, repertorio n. 21306, registro società n. 3257, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 70/57797;

3) società cooperativa «CO.V.AN - Cooperativa vongolai anconetana» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Ugo Salvatore in data 28 marzo 1990, repertorio n. 137395, registro società n. 18759, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2486/246448;

4) società cooperativa «DEDAS - Mutua finanziaria doveri e diritti amicizia e solidarietà» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Ugo Salvatore in data 7 maggio 1976, repertorio n. 79695, registro società n. 6970, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1552/147111;

5) società cooperativa «Finass Marche» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Ugo Salvatore in data 11 febbraio 1975, repertorio n. 75304, registro società n. 6502, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1472/137384;

6) società cooperativa «Fornaci» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfidardo, costituita a rogito notaio Armando Costantini in data 19 gennaio 1977, repertorio n. 85736, registro società n. 7751, tribunale di Ancona, B.U.S.C n. 1783/164626;

7) società cooperativa «Giovane Italia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Giorgio Sabatini in data 18 aprile 1961, repertorio n. 48947, registro società n. 3602, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 149/69881;

8) società cooperativa «Giuseppe Garibaldi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Giorgio Sabatini in data 21 ottobre 1957, repertorio n. 24359, registro società n. 3306, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 83/59115;

9) società cooperativa «Mercato cooperativo Torrette» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Ugo Salvatore in data 16 maggio 1977, repertorio n. 83572, registro società n. 7490, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1621/153304;

10) società cooperativa «Pluriservice Falconara» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Falconara Marittima, costituita a rogito notaio Ugo Salvatore in data 18 dicembre 1987, repertorio n. 129312, registro società n. 16797, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2374/231951;

11) società cooperativa «SO.RIS. - Società del risparmio» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Ugo Salvatore in data 1° febbraio 1978, repertorio n. 87186, registro società n. 7885, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 1682/156780.

Ancona, 25 agosto 1999

Il direttore: FORMENTINI

99A7810

DECRETO 31 agosto 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Giardino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Popoli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Giardino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito Misurale Maurizio in data 30 novembre 1974 - repertorio n. 180 - registro società n. 2529, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 594/136705.

Pescara, 31 agosto 1999

Il direttore: PAOLETTI

99A7782

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Nuove norme attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. Criteri per la ripartizione dei finanziamenti e direttive per l'istruttoria delle domande di ammissione ai benefici della legge n. 784/1980, integrata e modificata dall'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (Deliberazione n. 99/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 24, commi 5 e 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive del C.I.P.E., l'attività istruttoria prevista dal predetto art. 11;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», che all'art. 9 ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge n. 784/1980;

Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73, art. 2, commi 4 e 6, recante norme accelerative del programma di metanizzazione;

Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante tra l'altro misure in materia di investimenti, di incentivi all'occupazione, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in due interventi operativi, e segnatamente un triennio ed un successivo biennio, sulla base delle risorse finanziarie stanziate;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989, con la quale sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma di metanizzazione del Mezzogiorno, ed assegnate, su base regionale, le risorse finanziarie, nonché reso disponibile l'importo di 65 miliardi di lire a valere sugli stanziamenti destinati alla metanizzazione del Mezzogiorno per una prima anticipazione del programma di metanizzazione della regione Sardegna relativamente alla realizzazione delle reti nelle città capoluogo, da esercire, in via transitoria, ad aria propanata;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1984, concernente fra l'altro la concessione di proroghe del termine di presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori e di quello previsto per il loro completamento e per l'inizio dell'esercizio;

Viste le proprie delibere del 30 luglio 1991 e del 12 agosto 1992, del 7 aprile 1993 e del 16 marzo 1994 con le quali sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione, sono state assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;

Vista la propria delibera del 25 marzo 1992 concernente la realizzazione delle reti di distribuzione del gas nei capoluoghi provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, da esercire in via transitoria con miscela aria-G.P.L.;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, con la quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione dei finanziamenti relativi al programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed avviato il programma di metanizzazione della regione Sardegna relativamente ad una prima anticipazione delle reti nelle città capoluogo di Cagliari, Sassari ed Oristano;

Vista l'intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la regione autonoma della Sardegna approvata dal C.I.P.E. in data 19 febbraio 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 1999, ed in particolare l'accordo di programma quadro per la metanizzazione, per l'attuazione del quale sono stati assegnati a titolo di dotazione finanziaria lire 250 miliardi, di cui lire 100 miliardi a valere sulla legge n. 402/1994 e lire 150 miliardi a valere sulla legge n. 266/1997, secondo la finalizzazione di spesa di cui al punto 1 della delibera di questo Comitato del 6 maggio 1998, sostituita integralmente dalla presente delibera;

Vista la proposta trasmessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.E.R.M. - in data 22 giugno 1999 con nota n. 213687;

Considerato che diversi comuni inclusi nel Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno sono stati ammessi a beneficiare di agevolazioni finanziarie nell'ambito di leggi regionali e che, per effetto di queste leggi, si renderanno disponibili risorse finanziarie a vantaggio di altre regioni;

Considerato che i suddetti comuni appartengono nella quasi totalità alla regione Abruzzo e che nella medesima regione, per effetto delle leggi regionali n. 25/1995 e n. 115/1996, restano da metanizzare, per il completamento del Programma generale, un numero esiguo di comuni appartenenti al «Biennio operativo», con conseguente limitato impegno finanziario;

Considerato che la regione Sicilia ha inserito nel P.O.P. Sicilia 1994-1999 una misura per la metanizzazione dei comuni ricadenti nel proprio territorio, con un contributo a carico del F.E.S.R. pari a 85,6 miliardi di lire, ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Considerato che il Governo in data 5 maggio 1999, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 9, comma 5, della legge n. 266/1997, si è impegnato a destinare la somma di 25 miliardi di lire alla regione Sicilia essendo l'unica regione ad avere approntato un piano di riprogrammazione ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ritenuto di dover apportare i necessari approfondimenti in ordine al completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord propedeutici alla delibera di riparto delle risorse che questo Comitato adotterà entro il corrente anno;

Ritenuta la necessità di definire le nuove procedure per la concessione dei contributi previsti dalla legge n. 266/1997, art. 9, sopra citato, nonché di rielaborare i parametri assunti per la ripartizione regionale dei fondi disponibili, sulla base del grado di penetrazione del metano in rapporto alla popolazione residente;

Ritenuta altresì la necessità di stabilire i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni inclusi negli elenchi allegati alle delibere di questo Comitato del 18 dicembre 1986, 11 febbraio 1988 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Punto 1.

L'importo di lire 1.000 miliardi, di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è finalizzato al completamento del programma generale di metaniz-

zazione del Mezzogiorno, previsto dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le priorità indicate al successivo punto 10.

Di detto importo, la somma di lire 30 miliardi è riservata per lire 24 miliardi ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge 31 marzo 1998, n. 73, e per lire 6 miliardi ai soggetti di cui al medesimo articolo, comma 6, nei limiti della quota parte del contributo comunitario non più riconoscibile dalla Unione europea, previsto dai predetti commi.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare le suddette quote, previa verifica delle condizioni previste dai sopracitati commi 4 e 6.

I comuni o i concessionari, nonché l'ENI S.p.a. invieranno alla Cassa depositi e prestiti apposita domanda corredata da idonea dichiarazione attestante l'avvenuta surroga dei mezzi finanziari occorrenti per il completamento dell'opera, ai sensi del comma 6, dell'art. 2 della legge n. 73/1998. La stessa dichiarazione dovrà essere inviata anche al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Su richiesta della Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro verserà alla medesima, su appositi conti correnti di tesoreria, la citata somma di 30 miliardi di lire.

La restante somma di lire 970 miliardi è destinata:

al finanziamento delle reti urbane di distribuzione per lire 695 miliardi, di cui lire 595 miliardi per contributi in conto capitale e lire 100 miliardi per contributi in conto interessi, salvo compensazioni;

alla realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4, numero 3), della legge n. 784/1980, per lire 100 miliardi;

all'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna, in attuazione dell'accordo di programma quadro per la metanizzazione richiamato nelle premesse che viene riportato nell'allegato 1, per lire 150 miliardi;

alla regione Sicilia, che ha inserito nel P.O.P. 1994-1999 gli interventi di metanizzazione ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lire 25 miliardi.

Su richiesta della Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica verserà alla medesima, su appositi conti correnti di tesoreria, le relative somme.

A questo fine è autorizzata:

a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, con un minimo del 30% e fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata per la realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano, ovvero per la trasformazione o l'ampliamento di reti già esistenti;

b) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3%, per un ulteriore ammontare dal 15% al 25% della spesa preventivata per la realizzazione delle opere indicate al punto *a)*;

c) in, luogo del beneficio di cui al punto *b)*, la concessione al concessionario di contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui decennali accordati dalle banche, secondo quanto stabilito al successivo punto 8. Qualora il concessionario non intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 4, della legge n. 266/1997 ovvero il contratto di mutuo non venga perfezionato, sarà comunque riconosciuto al comune, e in suo nome e per conto al concessionario, un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi di cui al precedente punto *b)*, determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro del 30 ottobre 1982;

d) la concessione di contributi in conto capitale, come previsto dall'art. 11, comma 4, punto 3) della legge n. 784/1980, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di adduttori secondari e di collegamenti dei bacini aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

I criteri per la determinazione dei contributi e dei mutui sono contenuti nella griglia parametrica di cui all'allegato 2 alla presente delibera, che sostituisce, a tutti gli effetti, quella di cui all'allegato 5 alla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988.

Punto 2.

Per quanto riguarda gli adduttori secondari ed i collegamenti dei bacini, le relative opere dovranno essere realizzate in stretta correlazione con i tempi di esecuzione delle reti urbane, al fine di assicurare le forniture di gas nei tempi previsti.

Punto 3.

I comuni inclusi nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui alle delibere di questo Comitato del 18 dicembre 1986, 11 febbraio 1988, e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, possono presentare domanda di contributo secondo i tempi e le modalità previste dalla presente delibera.

Non sono ammessi a finanziamento i progetti per i quali sono già stati concessi contributi statali o regionali.

Punto 4.

I comuni inseriti nell'allegato 4 alla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano presentato il progetto definitivo dell'opera entro la data del 30 settembre 1989 e regolarizzata la documentazione amministrativa entro i termini fissati con delibera di questo Comitato del 12 agosto 1992, devono far pervenire — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della stessa — al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti, apposita domanda volta ad ottenere i contributi nazionali nella misura prevista dalla griglia di cui all'allegato 2 alla presente delibera. In presenza di gestione tramite concessionario, i comuni devono altresì esplicitare, nella domanda di finanziamento, la richiesta di concessione del contributo di cui al punto 1, lettera *c),* secondo capoverso.

La domanda di contributo deve essere corredata:

del progetto definitivo dell'opera — con doppia copia del computo metrico estimativo — da rielaborare con riguardo all'assetto della rete nazionale dei metanodotti, tenendo conto di sopravvenute esigenze di carattere normativo, economico e tecnico, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e salute nei cantieri. Tale progetto non potrà prevedere un costo complessivo superiore a quello originariamente indicato;

della documentazione indicata nella «Normativa generale per la presentazione da parte dei comuni, loro consorzi e concessionari delle domande di ammissione ai benefici di legge nonché per l'esecuzione e il collaudo delle opere», allegata alla circolare del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 5317 del 6 luglio 1988, in quanto applicabile e tenendo conto delle successive modifiche normative.

Nel caso di comuni appartenenti a bacini di utenza, nell'atto di approvazione del progetto deve essere confermata «l'adesione al bacino di utenza», secondo l'assetto riportato nell'elenco bacini di utenza di cui all'allegato 1 alla delibera di questo Comitato del 18 dicembre 1986, e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali modifiche dell'assetto dei bacini di utenza devono essere preventivamente valutate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In tal caso, i comuni che hanno scelto la gestione «diretta», compresi quelli che hanno già ottenuto il nulla-osta del Ministero dell'industria, devono produrre le delibere di «assenso all'accesso» da parte di tutti i comuni costituenti il bacino prescelto.

Punto 5.

I comuni di Reggio Calabria e di Nuoro, nonché i comuni inseriti nell'elenco bacini di utenza, di cui all'allegato 1 alla delibera di questo Comitato del 18 dicembre 1986, classificati come metanizzabili nel successivo biennio operativo, ai sensi delle delibere 11 febbraio 1988 e 30 luglio 1991, purché appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati nel triennio operativo, o che risuiteranno tali a completamento del triennio medesimo, che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente delibera, devono far pervenire — entro otto mesi dalla data di pubblicazione della stessa — al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti la domanda di contributo, corredata della documentazione prevista al precedente punto 4.

I suddetti comuni sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni previste al precedente punto 4, terzo capoverso, nei casi in esso indicati.

Punto 6.

Tutti gli altri comuni inseriti nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente delibera, devono far pervenire — entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della stessa — al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti, la domanda di contributo, corredata della documentazione prevista al precedente punto 4.

I suddetti comuni sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni previste al precedente punto 4, terzo capoverso, nei casi in esso indicati.

Punto 7.

I comuni inclusi nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, il cui intervento sia stato ammesso a beneficiare di agevolazioni finanziarie nell'ambito di leggi regionali, possono richiedere i contributi previsti dalla presente delibera nella misura massima indicata nella griglia parametrica di cui all'allegato 1), limitatamente alla realizzazione delle cabine di prelievo, decompressione e misura, nonché delle opere di trasporto in media pressione del gas metano (feeder), che colleghino le suddette cabine al primo gruppo

urbano di riduzione della pressione ovvero, nei casi in cui sia prevista l'alimentazione per estensione da altro comune, le opere in media pressione funzionali ai suddetti collegamenti. Tali opere non debbono aver ottenuto la concessione di contributi regionali.

La domanda di contributo — corredata della documentazione prevista al precedente punto 4 — deve essere inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Punto 8.

Al fine di ottenere le agevolazioni di cui all'art. 9, quarto comma della legge n. 266/1997 (punto 1, lettera *c)* della presente delibera), i concessionari per la costruzione e gestione delle opere di metanizzazione presentano ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apposita istanza — entro i termini indicati ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7 — contestualmente alla domanda dei comuni o loro consorzi di ammissione ai benefici di cui al punto 1, lettere *a)* e *c),* secondo capoverso, inviandone copia alla banca prescelta.

Con la richiesta di mutuo, alla banca deve essere trasmessa anche copia della documentazione elencata al punto 4 della presente delibera.

Il Ministero dell'industria effettuata l'istruttoria tecnico-economica preliminare del progetto entro i sei mesi successivi ai termini ultimi di presentazione delle istanze di finanziamento di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7, trasmette le risultanze al concessionario ed alla banca, specificando la spesa ammissibile alle agevolazioni di legge e le percentuali di contribuzione con i relativi importi.

La banca finanziatrice effettua la propria istruttoria entro quattro mesi dalla data di ricezione dell'istruttoria del Ministero dell'industria, dandone comunicazione al concessionario, e invia ai Ministeri dell'industria e del tesoro copia del contratto di mutuo. Il mutuo, stipulato nel rispetto dei limiti individuati nella istruttoria del Ministero dell'industria, non può avere durata complessiva superiore a dieci anni compreso il periodo di preammortamento ed è perfezionato al tasso di riferimento per il settore industriale vigente alla data della stipula.

In caso di mancato perfezionamento dell'operazione, la banca ne dà comunicazione ai Ministeri dell'industria, del Tesoro e al concessionario.

Il Ministero dell'industria, determinato l'importo del contributo in conto interessi secondo le modalità di cui al successivo comma, individua il nuovo quadro finanziario del progetto e trasmette — entro un mese dalla comunicazione della banca relativa alla stipula del contratto di mutuo ovvero ai suo mancato perfezionamento — l'istruttoria definitiva alla Cassa depositi e prestiti, al comune, al concessionario, alla banca e al Ministero del tesoro, il quale emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni entro tre mesi dalla data di ricezione della suddetta istruttoria e ne invia copia alle amministrazioni interessate nonché alla banca e al concessionario.

Il contributo in conto interessi, da corrispondere ai concessionari presso la banca finanziatrice, è determinato:

per il periodo di preammortamento, in misura pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento per il settore industriale vigente alla data della stipula del contratto di mutuo e gli interessi calcolati in base al tasso del 2%, posto a carico dei concessionari a norma del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 266/1997;

per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra le rate di ammortamento calcolate sulla base del suddetto tasso di riferimento per il settore industriale vigente alla data della stipula del contratto e le rate di ammortamento calcolate sulla base del citato tasso del 2% a carico dei concessionari.

Il contributo sugli interessi di ammortamento viene attualizzato ai tasso di riferimento per il settore industriale sopracitato, all'uopo decurtato della quota relativa al diritto di commissione e di un ulteriore punto percentuale.

Resta a carico dei concessionari l'eventuale differenza tra l'importo del finanziamento agevolabile individuato nell'istruttoria preliminare del Ministero dell'industria e l'importo concesso dalla banca.

La banca eroga il finanziamento a stato di avanzamento lavori (SAL), e a fronte della presentazione della documentazione attestante lo stato finale di spesa, corredata da dichiarazione giurata del direttore dei lavori in ordine alla regolare esecuzione dell'opera e alla veridicità delle voci esposte. Ad avvenuta erogazione del saldo, la banca ne dà comunicazione ai Ministero del Tesoro - Dipartimento del tesoro ed al Ministero dell'industria - Direzione generale energia e risorse minerarie.

Il Ministero del tesoro, previa presentazione da parte della banca di copia della sopracitata documentazione attestante lo stato finale di spesa, eroga al concessionario, il quale provvede ad indicare allo stesso Ministero le modalità di versamento presso la banca finanziatrice, il 70% del contributo in conto interessi di ammortamento attualizzato.

Il restante 30% del suddetto contributo viene erogato ad avvenuta emissione da parte del Ministero del tesoro, del decreto di approvazione delle risultanze tecnico-economiche finali dell'intervento di metanizzazione.

Il contributo sugli interessi di preammortamento viene riconosciuto nel periodo previsto dall'istruttoria definitiva del Ministero dell'industria per l'esecuzione dei lavori, è corrisposto in relazione alle somme effettivamente erogate in detto periodo ed è liquidato per intero unitamente al 70% del contributo sugli interessi di ammortamento.

Punto 9.

Le domande presentate oltre i suddetti termini, o che non siano regolarmente corredate della documentazione prescritta, non saranno ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla presente delibera.

Punto 10.

I contributi previsti dalla presente delibera sono attribuiti — ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 266/1997 — nell'ordine:

a) al comune di Reggio Calabria, per la realizzazione della nuova rete di distribuzione comunale del gas metano. A detta iniziativa si applicheranno i limiti massimi di agevolazione in termini di contributo in conto capitale e di mutuo agevolato previsti dalla griglia parametrica di cui all'allegato 1) alla presente delibera, fino ad un massimo di 45 miliardi di lire. All'intervento non si applica il punto 3) di cui alla delibera di questo Comitato del 21 dicembre 1989; al comune di Nuoro, per la realizzazione della nuova rete di distribuzione comunale del gas metano da esercire, in via transitoria, con miscela aria-G.P.L.

A detta iniziativa si applicheranno i limiti massimi di agevolazione in termini di contributo in conto capitale e di mutuo agevolato previsti dalla griglia parametrica di cui all'allegato 1) alla presente delibera, fino ad un massimo di 10 miliardi di lire;

b) ai comuni di cui ai punti 4 e 7, nonché ai comuni della regione Abruzzo compresi nel programma generale di metanizzazione, ma esclusi dai finanziamenti regionali, con priorità per quelli che presentino progetti già realizzati, in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 266/1997;

c) ai comuni di cui ai punto 5, con priorità per quelli che presentino progetti già realizzati, in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 266/1997, nei limiti degli stanziamenti che saranno attribuiti ad ogni singola regione ripartendo le disponibilità che residueranno dall'approvazione degli interventi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*, con riferimento alla «Tabella di ripartizione regionale» di cui all'allegato 3 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante, elaborata in proporzione alla popolazione residente al 1995 nei comuni interessati. Eventuali residui sugli stanziamenti così attribuiti potranno essere ridistribuiti tra le regioni;

d) ai comuni di cui ai punto 6, con priorità per quelli che presentino progetti già realizzati, in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 266/1997.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procederà all'istruttoria delle domande a valere sulle risorse rese disponibili dalla presente delibera e su quelle residuate da precedenti stanziamenti. Nell'esame delle domande dovrà darsi preferenza a quei comuni già dotati di allaccio ai metanodotti, o la cui alimentazione sia prevista in estensione da altri impianti.

Punto 11.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e dai loro concessionari, per gli interventi di cui ai punti 5, 6 e 7, nonché dai comuni di Reggio Calabria e di Nuoro, dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativamente alle seguenti voci:

progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri e collaudo;

terreni;

spese per la realizzazione della rete di distribuzione, nonché delle opere accessorie, ivi compresi i materiali e le strumentazioni;

spese per allacciamento ai metanodotti.

Punto 12.

I comuni singoli o i comuni in bacino unitariamente, che intendono mutare la gestione diretta in concessione, devono far pervenire apposita domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti entro sessanta giorni dalla data di invio delle risultanze dell'istruttoria tecnica di ammissione ai benefici di legge relative al progetto presentato, purché non risultino già concessi — da parte della Cassa depositi e prestiti — i relativi mutui. Entro ulteriori centoventi giorni dovrà essere prodotta adeguata documentazione per l'adozione degli specifici atti di modifica.

Punto 13.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare modifiche dell'assetto dei bacini di utenza, anche in deroga a quanto previsto al punto 5, comma 1, della delibera di questo Comitato del 18 dicembre 1986, limitatamente a quei comuni inseriti in bacino di utenza che abbiano già beneficiato delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 784/1980 e che non abbiano ancora provveduto alla costituzione del consorzio o alla stipula della convenzione con unico operatore, nonché procedere all'approvazione degli atti di collaudo per l'emissione del decreto finale di accertamento della spesa.

La rinuncia di uno o più comuni facenti parte di un bacino di utenza alle agevolazioni finanziarie, non pregiudica il diritto ai contributi di legge per gli altri comuni, anche in mancanza dei requisiti previsti per la costituzione del bacino stesso. In tal caso, l'ammissione ai benefici di cui alla presente delibera avverrà in subordine rispetto ai comuni facenti parte di bacini di utenza in possesso di tali requisiti.

Punto 14.

I comuni di Cagliari e Sassari possono richiedere i contributi previsti dalla presente delibera nella misura massima indicata nella griglia parametrica di cui all'allegato 2, relativamente ai secondi lotti funzionali delle reti di distribuzione del gas. Alla suddetta spesa si farà fronte sia con le risorse finanziarie ancora disponibili a valere sullo stanziamento di 65 miliardi di lire di cui alla delibera di questo Comitato del 25 marzo 1992 e sia, eventualmente, a valere sullo stanziamento di 150 miliardi di lire previsto al precedente punto 1 per l'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna.

Punto 15.

Il comma 2, punto 1) della delibera di questo Comitato del 27 aprile 1984 è sostituito dal seguente:

«Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere — su motivata e documentata richiesta — proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa».

Le disposizioni fissate da precedenti delibere — riguardanti il termine per la presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori — sono abrogate.

Punto 16.

Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti — a fronte dei lavori di realizzazione delle opere ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente delibera — devono essere immediatamente trasferite alla ditta concessionaria o alla impresa appaltatrice delle opere.

I comuni e i loro consorzi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — entro quindici giorni dall'avvenuto perfezionamento della procedura — una dichiarazione attestante il trasferimento di dette somme.

Ai fini del monitoraggio del programma, i comuni, i loro consorzi e i concessionari devono altresì inviare al suddetto Ministero copia degli stati di avanzamento dei lavori con allegata una scheda riepilogativa delle quantità fisiche realizzate.

Gli atti di collaudo, debitamente approvati dal comune, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, su richiesta del Ministero dell'industria, alla verifica di specifici interventi per i quali non sia stato osservato il predetto termine.

Punto 17.

I lavori debbono avere inizio entro sei mesi dalla data di trasmissione del decreto di concessione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le reti di distribuzione, ed entro sei mesi dalla data di rilascio dei permessi previsti dalle disposizioni vigenti per gli adduttori e per i collegamenti di bacino.

Il Ministero stesso, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può procedere alla revoca dei contributi per quelle opere che non siano ultimate entro la data stabilita dal decreto di concessione dei contributi medesimi, salvo quanto previsto dal precedente punto 15, o per quelle opere per le quali non siano rispettati i termini previsti al precedente punto 16.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 159

ALLEGATO 1

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
GOVERNO - REGIONE SARDEGNA
(DELIBERA CIPE 19.2.1999)

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 1 : PROGETTO PER LA METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA

Fonti	Quadro finanziario (mld di lire)					
	1999	2000	2001	2002	2003	Totale
A. Stato - L.266/97 (delibera CIPE 6.5.98) *	---	---	---	---	---	150,0
B. Regione Sardegna - L.402/94 (delibera CIPE 22.12.98)	---	---	---	---	---	100,0
TOTALE	---	---	---	---	---	250,0

* Integralmente sostituita dalla presente delibera, adottata ai sensi dell'art. 28 della legge n. 144/1999.

ALLEGATO 2

LIVELLI DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E DEI MUTUI A TASSO AGEVOLATO CONCEDIBILI

Coefficiente climatico medio (gradi giorno)	Numero delle famiglie servibili							
	Fino a 1.500		Da 1.501 a 3.000		da 3.001 a 9.000		Oltre 9.000	
	Conto capitale	Contributo sugli interessi	Conto capitale	Contributo sugli interessi	Conto capitale	Contributo sugli interessi	Conto capitale	Contributo sugli interessi
Fino a 900	50%	25%	49%	24%	48%	23%	47%	22%
da 901 a 1.400	49%	24%	48%	23%	47%	22%	46%	21%
Oltre 1.400	48%	23%	47%	22%	46%	21%	45%	20%

AMPLIAMENTI : Contributo c/c 30% - Contributo in conto interesse 0%
per i comuni determinanti per il bacino : Contributo c/c 40% - Contributo in conto interesse 15%

Il "Numero di famiglie servibili" sarà rilevato dai "Fascicoli Provinciali" - Popolazione e Abitazioni del 13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 20 ottobre 1991 edito dall'Istituto Nazionale di Statistica, sommando le famiglie dei centri abitati con esclusione delle case sparse.

Il valore del "Coefficiente climatico medio" è desumibile dal decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 7 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO 3

TABELLA DI RIPARTO REGIONALE

REGIONE	Popolazione residente nei comuni interessati * al 1995	Percentuale di distribuzione regionale %
MARCHE	5.915	0,9
LAZIO	55.396	8,4
MOLISE	31.154	4,7
CAMPANIA	82.889	12,6
PUGLIA	79.006	12
BASILICATA	22.590	3,4
CALABRIA	319.512	48,4
SICILIA	63.371	9,6
TOTALE	659.833	100,0

* Comuni del Biennio operativo appartenenti a bacini di utenza parzialmente finanziati nel Triennio operativo

99A7752

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 19 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visti i decreti ministeriali dell'11 maggio 1996 e del 3 luglio 1996 contenenti la modificazione alla tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario;

Visto il proprio decreto rettorale del 10 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1998 relativo al riordino delle scuole di specializzazione in geriatria, medicina interna ed in dermatologia e venereologia a norma dei citati decreti;

Considerato che nel citato decreto sono stati riscontrati errori materiali e refusi tipografici, ed al fine della correzione degli stessi;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Art. 1.

Scuola di specializzazione in geriatria

Dopo l'art. 689 del decreto rettorale 10 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1998 il testo delle:

1) tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifici disciplinari;

2) tabella *B* - Standard complessivo di addestramento professionalizzato,

relative alla scuola di specializzazione in geriatria, sono soppresse e sostituite dalle seguenti nuove tabelle:

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A.1 - *Area della patogenesi e gerontologia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali, anziani a domicilio o in istituzioni, differenti categorie di reddito)

Settori: F07A Medicina interna, F04A Patologia generale, F01X Statistica medica.

A.2 - *Area della clinica e terapia geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarità della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmacoepidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iattogenici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, E07X Farmacologia.

A.3 - *Area della geriatria e delle specialità geriatriche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dell'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori: F07A Medicina interna, F10X Urologia, F11A Psichiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F11B Neurologia.

A.4 - *Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ed una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi di intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

A.5 - *Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti socio-sanitari della popolazione anziana.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre valutare l'applicabilità e la efficacia di programmi di

riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es. ambulatoriale, in day-hospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali, ecc.).

Settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzato.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

a) medicina clinica:

*a*1) redatto e firmato 100 cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti ambulatoriali comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esame di escreato, feci liquidi pleurico);

*a*2) eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altro reparti, 20 in RSA e 20 sul territorio;

*a*3) eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali: 50 esplorazioni rettali, 50 manovre invasive, (inserimento di linee venose centrali e arteriose, toracentesi, paracentesi ecc.); posizionamento di 20 cateteri vescicali e di 20 sondini nasogastrici; esecuzione e refertazione di 20 esami del fundus oculi; detersione e medicazione di 20 piaghe da decubito, ulcere trofiche, piede diabetico eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno 30 pazienti;

*a*4) aver condotto, in almeno 20 casi, la valutazione della osteopenia dell'anziano;

b) medicina strumentale e laboratoristica:

b1) aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami ECG; 20 esami doppler dei vasi epiaortici e periferici; 20 esami ecografici addominali;

b2) aver discusso con un esperto almeno 20 esami TC/RMN dello encefalo, 50 tra RX di torace, rachide, digerente, colon per clisma, 20 esami urodinamici, 20 esami ecocardiografici, 10 esami angiografici;

c) valutazione multidimensionale geriatrica: aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma di intervento, in almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica) e psicometrica;

d) geriatria ambulatoriale: aver prestato servizio per almeno 30 giorni complessivi in;

e) medicina d'urgenza:

*e*1) aver prestato servizio per 60 giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza;

*e*2) aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su paziente;

*e*3) aver praticato almeno 10 volte la ventilazione assistita con pallone AMBU;

*e*4) aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 2.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Nel decreto rettorale 10 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1998, a pag. 50, dopo l'art. 669, nella tabella *B,* al punto *a3,* occorre correggere «specialisti e territoriali» con «specialisti o territoriali»; al punto *2a,* occorre correggere «aver eseguito almeno 50 casi» con «aver eseguito almeno altri 50 casi».

Art. 3.

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Nel decreto rettorale 10 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1998, a pag. 51 nell'art. 674, occorre correggere «decreto legge n. 502/92» con «decreto legislativo n. 502/1992»; alla lettera *D.* Area dermatologia allergologica e professionale, occorre correggere il settore «F17X Malattie cutanee» con «F17X Malattie cutanee e veneree»; a pag. 52 nell'art. 683, occorre aggiungere il seguente comma: «La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, su proposta del consiglio della scuola, secondo la normativa vigente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 19 luglio 1999

p. *Il direttore:* FERLAZZO

99A7739

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO 8 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto della Libera Università.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO

Visto lo statuto della Libera Università di Bolzano, approvato con decreto del Presidente del Consiglio istitutivo 16 marzo 1998, n. 1;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, comma 120;

Sentiti i pareri favorevoli del senato accademico, in riferimento alle modifiche allo statuto della Libera Università di Bolzano di data 12 marzo 1999 e 8 maggio 1999;

Viste le delibere del consiglio istitutivo n. 44 del 25 marzo 1999 e n. 53 del 13 maggio 1999 riguardanti le modifiche dello statuto della Libera Università di Bolzano;

Vista la comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento autonomia universitaria e studenti, uff. I, del 7 luglio 1999 con la quale si comunica di non avere osservazioni particolari da formulare;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università di Bolzano è modificato come di seguito specificato:

all'art. 1 i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

«È istituita la Libera Università di Bolzano, in tedesco «Freie Universität Bozen», in ladino «Università Liedia de Bulsan», in inglese «Free University of Bozen - Bolzano», con sede principale in Bolzano e sede distaccata a Bressanone.

L'Università è un ente di diritto privato, appartenente alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.»

Alla fine dell'art. 2, comma 5, è aggiunto il seguente periodo:

«I regolamenti e le altre deliberazioni degli organi universitari a rilevanza esterna sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'Università per trenta giorni consecutivi.».

L'art. 3 è riformulato nella versione tedesca nel seguente modo:

«Für den Unterhalt und die Entwicklung der Universität sind die von den Studierenden bezahlten Gebühren, Beiträge und Abgaben bestimmt sowie die Finanzleistungen und die Beiträge des Staates, einschließlich der in Art. 17 Abs. 120 des Gesetzes Nr. 127 vom 15. Mai 1997 vorgesehenen Beiträge der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, und weiters alle Güter, Beiträge, Subventionen und Gelder, die ihr, aus welchem Rechtsgrund auch immer, von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen zugewendet werden.».

All'art. 4, comma 1, è aggiunta la lettera «*g)* il collegio dei revisori».

All'art. 5, comma 1, lettera *g),* vengono alla fine inserite nella versione tedesca le parole «der Universität» e allo stesso comma viene aggiunta la seguente lettera «*k)* un rappresentante del personale amministrativo;».

L'art. 5, comma 2, è così sostituito:

«Il consiglio dell'Università elegge nel suo seno, tra i componenti di cui alle lettere *b), c), d), e)* e *j),* il presidente e due vicepresidenti, questi ultimi appartenenti a gruppi linguistici diversi.».

All'art. 5, comma 3, le parole «direttore dei servizi accademici» vengono sostituite con le parole «direttore accademico».

All'art. 5, comma 4, le parole «lettere *h)* e *i)*» vengono sostituite con le parole «lettere *h), i) e k)*».

All'art. 5, comma 5, la parola «istituto» viene sostituita con la parola «Università».

All'art. 5, comma 7, la parola «tre» viene sostituita con la parola «quattro» e, nella versione tedesca, viene inoltre la parola «Amtszeit» sostituita con la parola «Dauer».

L'art. 5, comma 8, è riformulato, nella versione tedesca, nel seguente modo:

«Sollten wegen Rücktritt oder aus anderen Gründen ein oder mehrere Mitglieder aus dem Amt scheiden, so sind für sie Nachfolger zu ernennen. Sollte aus den obengenannten Gründen mehr als die Hälfte der Ratsmitglieder aus dem Amt scheiden, wird der gesamte Universitätsrat als aufgelöst betrachtet. Ist dies der Fall, so ist unverzüglich ein neuer Universitätsrat zu ernennen.».

All'art. 6, comma 2, nella versione tedesca le parole «per Brief» vengono sostituite con le parole «mittels Briefes».

L'art. 7, comma 2, lettera *d),* è così sostituito:

«*d)* nominare il rettore, sentito il senato accademico; nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università, i presidi di facoltà, eletti dai rispettivi consigli di facoltà; nominare i direttori delle scuole di specializzazione, eletti dai rispettivi consigli delle scuole;».

All'art. 7, comma 3, le parole «comitati ristretti» vengono sostituite con la parola «comitati».

All'art. 8, comma 1, fra le parole «nomina, su proposta dei consigli di facoltà» e «i professori, i ricercatori, ...» vengono inserite le parole «e sentito il rettore»; nella versione italiana, le parole «collaboratori linguistici» vengono sostituite con le parole «docenti linguistici»; dopo le parole «o altri soggetti pubblici o privati;» viene aggiunta la seguente parte del periodo:

«adotta provvedimenti d'urgenza da sottoporre necessariamente alla ratifica da parte del consiglio dell'Università, nella sua successiva riunione».

L'art. 9, comma 1, viene così sostituito:

«Il rettore è nominato tra professori universitari di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il senato accademico. Resta in carica per un quadriennio e può essere confermato una sola volta. Il primo rettore nominato resta in carica per sei anni.».

All'art. 9, comma 2, viene inserita una nuova lettera «*d)* esprime pareri non vincolanti in ordine alla nomina di professori, ricercatori, docenti e docenti linguistici;». Le lettere che seguono diventano *e)* ed *f)*; alla nuova

lettera *e),* nella versione tedesca, le parole «der Vergabe» vengono sostituite con le parole «bei der Verleihung».

L'art. 9, comma 3, viene così sostituito:

«Il rettore può designare, tra i professori dell'Università, il prorettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza, cui può delegare l'adozione di determinate categorie di atti.»

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 vengono sostituiti dai seguenti:

Art. 10.

Senato accademico

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dal prorettore e dai presidi di facoltà.

2. Alle sedute del senato accademico partecipano, con diritto di voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi ed il direttore accademico.

3. Al senato accademico competono le funzioni di coordinamento e sviluppo relative ad insegnamento e ricerca; può costituire, sentiti i consigli di facoltà, commissioni per compiti specifici ed in particolare per la predisposizione di programmi di ricerca e dei relativi finanziamenti.

Art. 11.

Facoltà

1. La facoltà è la struttura che programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e che organizza l'insegnamento, l'attività scientifica e la ricerca.

2. Le facoltà dell'Università sono quelle indicate nell'allegato *B,* che costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 12.

Presidi

1. I presidi di facoltà restano in carica per un quadriennio accademico e possono essere rieletti, di regola, una sola volta.

2. I presidi rappresentano la facoltà, convocano e presiedono il consiglio di facoltà, curano l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di facoltà, vigilano sulle attività didattiche e scientifiche e di ricerca, fatte salve le disposizioni specifiche per la sede distaccata deliberate dal consiglio dell'Università unitamente al regolamento d'ateneo, e nominano le commissioni di esame di profitto.

3. Il preside nomina, fra i professori componenti il consiglio di facoltà, fino a due vicepresidi, a cui può delegare determinate competenze. Nella facoltà di scienze della formazione uno dei vicepresidi è scelto tra i professori universitari responsabili di un corso per il gruppo di lingua ladina.

4. Nel caso di dimissioni, assenza o impedimento, le funzioni del preside sono esercitate dal vicepreside più anziano.

Art. 13.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà, considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze plurilingue dell'Università, è composto dal preside, che lo presiede, e dai professori di ruolo e fuori ruolo, anche provenienti da altre università italiane o straniere, purché titolari, anche per contratto, di corsi di insegnamento ufficiali per la durata minima di due anni.

2. Partecipano alle sedute, con diritto di voto consultivo, il direttore accademico, nonché i direttori delle scuole di specializzazione, un ricercatore, un docente linguistico e uno studente in corso, designati secondo modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'Università.

3. Il consiglio di facoltà esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle conferite agli altri organi del presente statuto.

4. Le questioni concernenti le attività didattiche di un corso di laurea, di diploma universitario, o analoghi, possono essere demandate dal consiglio di facoltà ad un consiglio di corso, composto dal preside o da un suo delegato e da due docenti del corso medesimo. Alle sedute del consiglio di corso possono partecipare, con voto consultivo, non più di due studenti del corso e professionisti del settore.

5. Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio composto da tre docenti della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo il regolamento previsto dall'art. 5, comma 1. Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore il quale ha la responsabilità del funzionamento della scuola; il direttore viene eletto dal consiglio stesso fra i professori di prima fascia a tempo pieno che ne fanno parte e dura in carica per quattro anni. Qualora non sia possibile eleggere il direttore tra i professori di prima fascia a tempo pieno può essere eccezionalmente eletto tra i professori di ruolo.».

All'art. 15, comma 5, nella versione tedesca la parola «Dozenten» viene sostituita con la parola «Lehrkräfte»; dopo le parole «può infine provvedere a reperire» vengono aggiunte le parole «e gestire».

All'art. 15, comma 9, nella versione tedesca le parole «zu gewährleisten» vengono sostituite con le parole «zur Verfügung zu stellen».

All'art. 16, nella intestazione e nel testo, le parole «regolamento didattico» vengono sostituite con le parole «regolamento didattico dell'Università».

All'art. 18, commi 1 e 2 nella versione italiana, le parole «collaboratori linguistici» vengono sostituite con le parole «docenti linguistici».

All'art. 18 viene aggiunto il seguente comma 3:

«I contratti d'insegnamento sono contratti di diritto privato, sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.».

All'art. 19 nella versione tedesca, le parole «Stellen innehaben» vengono sostituite con le parole «Qualifikationen aufweisen».

L'art. 22, comma 2, viene così sostituito:

«Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito regolamento, anche qualora non superino il numero programmato.».

All'art. 24 le parole «regolamento didattico di ateneo» vengono sostituite con le parole «regolamento didattico dell'Università».

All'art. 26, nella intestazione e nei commi 1 e 2, le parole «direttore dei servizi accademici» vengono sostituite con le parole «direttore accademico»; nel comma 1, nella versione tedesca, viene inoltre la parola «Einzelheiten» sostituita con la parola «Bestimmungen».

All'art. 26 viene aggiunto il seguente comma 3:

«Il direttore accademico esercita le attribuzioni in materia di coordinamento amministrativo delle segreterie delle facoltà.».

All'art. 27 nella intestazione e nel comma 1, nella versione italiana, vengono cancellate le parole «di ateneo».

All'art. 27 viene aggiunto il seguente comma 2:

«Il consiglio dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno.».

All'art. 28, comma 2, la parola «tre» viene sostituita con la parola «quattro».

Dopo l'art. 28 viene aggiunto un nuovo capo «IX. SIGILLO» con il seguente art. 29; il capo successivo diventa capo «X DISPOSIZIONI FINALI» e la numerazione degli articoli successivi aumenta di una unità:

Art. 29.

Descrizione del sigillo

1. Nel campo del sigillo circolare, tra due ali, si apre un libro collocato immediatamente sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro sorge un'asta di Mercurio. La scritta in carattere capitalis è collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata): UNIVERSITAS STUDIORUM BAUZANENSIS.

2. Il sigillo è raffigurato nell'allegato *C* che costituisce parte integrante del presente statuto.».

Al nuovo art. 31 (ex art. 30), comma 1, viene cancellata la seguente ultima parte: «si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo dell'art. 13 c. 1 del presente statuto.».

Al nuovo art. 31 (ex. art. 30), i commi 3 e 4 sono così sostituiti:

«I professori di ruolo e i professori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, che verranno chiamati a far parte della facoltà, saranno aggregati al comitato ordinatore.

Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, e comunque non oltre tre anni dalla sua istituzione.».

L'allegato *B* dello statuto è così sostituito:

B. - STRUTTURE DIDATTICHE

a) Facoltà di scienze della formazione primaria:

corso di laurea in scienze della formazione primaria;

scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuole secondarie con gli indirizzi:

A) area fisico-informatico-matematica;

B) area linguistico-letteraria;

C) area delle lingue straniere.

corso di laurea in scienze dell'educazione, indirizzo educatori professionali;

corso di diploma universitario in servizio sociale.

b) Facoltà di lingue e letterature straniere:

corso di laurea in lingue e letterature straniere.

c) Facoltà di economia:

corso di laurea in economia e commercio con gli indirizzi in economia aziendale e in economia internazionale;

corsi di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese; in economia e gestione dei servizi turistici, in economia e gestione delle aziende agricole, con gli indirizzi:

A) economia montana;

B) economia frutticola.

Allo statuto viene aggiunto l'allegato *C:*

C. - SIGILLO

Bolzano, 8 settembre 1999

Il presidente: DURNWALDER

99A7796

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 7 settembre 1999 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Frédéric Basaguren, Console generale della Repubblica Francese a Torino.

99A7797

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 settembre 1999

Dollaro USA	1,0369
Yen giapponese	107,94
Dracma greca	326,25
Corona danese	7,4322
Corona svedese	8,6245
Sterlina	0,64620
Corona norvegese	8,2290
Corona ceca	36,387
Lira cipriota	0,57783
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,57
Zloty polacco	4,3058
Tallero sloveno	196,6147
Franco svizzero	1,6032
Dollaro canadese	1,5325
Dollaro australiano	1,5985
Dollaro neozelandese	1,9808
Rand sudafricano	6,3168

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7861

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26830 del 3 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è concessa in favore di un massimo di 180 lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1999 al 31 dicembre 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 26831 del 3 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è concessa in favore di un massimo di 264 lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Industria Cavi Sud - Azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, unità produttiva di Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1999 al 31 dicembre 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 26832 del 3 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è concessa in favore di un massimo di 120 lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Società Pneumatici

Pirelli, unità produttiva di Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1999 al 31 dicembre 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 26833 del 5 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. *(in liquidazione)* ora Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 16 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 settembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 26834 del 5 agosto 1999:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 13 ottobre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 20 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 28 novembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. *(in liquidazione)* ora Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 1° dicembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

Con decreto ministeriale n. 26835 del 5 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 2 aprile 1997 al 30 giugno 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 20 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 25837 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faba Sud, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno) per un massimo di 18 dipendenti e Nocera Superiore (Salerno) per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 2 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26850 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio B.P.,

con sede in Siderno, località Pantanizzi (Reggio Calabria) e unità di Siderno (Reggio Calabria) per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26853 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comprensoriale Agricola Capua, con sede in Caserta e unità di Vitulazio (Caserta) per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26854 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni Condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano) per un massimo di 55 dipendenti, per il periodo dal 3 dicembre 1998 al 2 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 3 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26855 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graniti Sardegna e Marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari) per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 10 giugno 1998 al 9 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 10 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26859 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmoterm Italiana, con sede in Milano e unità di Milano per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1999 con decorrenza 1° aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26860 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano) per un massimo di 110 dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza 1° maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26867 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.M. - Trasformazioni Materiali Metallici, con sede in La Loggia (Torino) e unità di Bientina e Pontedera (Pisa) per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 18 luglio 1998 al 16 gennaio 1999.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogata per il periodo dal 17 gennaio 1999 al 18 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1998 con decorrenza 18 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26868 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli Preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano) per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 22 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26869 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Roma e unità di Bari per un massimo di 40 dipendenti, Caltanissetta per un massimo di 34 dipendenti, Enna Cantiere per un massimo di 21 dipendenti, Messina uffici e cantiere per un massimo di 93 dipendenti, Palermo cantiere per un massimo di 61 dipendenti, Patti (Messina) per un massimo di 19 dipendenti, Siracusa per un massimo di 28 dipendenti, Trapani per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26870 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Fratte (Salerno) per un massimo di 250 dipendenti, per il periodo dal 3 dicembre 1998 al 2 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1999 con decorrenza 3 dicembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1999, n. 26596.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Con decreto ministeriale n. 26877 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. PPM - Industria Poligrafica (dal 29 gennaio 1999 Satim S.p.a.), con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano) per un massimo di 12 dipendenti in GIGS (12 prepensionabili), per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Con decreto ministeriale n. 26947 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Patt S.r.l. (già Fantoni Pareti), con sede in Attimis (Udine) e unità di Attimis (Udine) per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1998 con decorrenza 7 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26951 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsella Meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia) e unità di Castenedolo, località «Fascia d'Oro» (Brescia) per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26952 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unità di Liscate (Milano) per un massimo di 79 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26957 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unità di Faenza (Ravenna) per un massimo di 22 dipendenti, S. Felice sul Panaro (Modena) per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26958 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unità di Luogosano (Avellino) per un massimo di 49 dipendenti, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26959 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unigraf, con sede in Vitulazio (Caserta) e unità di Vitulazio (Caserta) per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1º agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999 con decorrenza 1º agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26960 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.TE Siciliana (dal 1º gennaio 1999 Sielte S.p.a.), con sede in Palermo e unità di Agrigento per un massimo di 16 dipendenti, Catania per un massimo di 38 dipendenti, Palermo per un massimo di 49 dipendenti, Trapani per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26970 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unità di S. Anna, località Sega, 8, Vallarsa (Trento) per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 23 gennaio 1999 al 22 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1999 con decorrenza 23 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 26029.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A7785

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Iniziativa e cultura», in Revò, e nomina del liquidatore

Con deliberazione n. 1015 del 30 agosto 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Iniziativa e cultura», con sede in Revò, via Roma, 6, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando liquidatore il dott. Alessandro Romanese, con studio in Levico Terme, strada provinciale per Vetriolo, 52.

99A7783

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la citata Università sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F09X - Cardiochirurgia;

Facoltà di scienze della formazione (corso di laurea in scienze della formazione primaria):

settore scientifico-disciplinare: S03B - Statistica sociale.

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande, corredate da un *curriculum* della propria attività didattico-scientifica, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione della successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990 n. 341.

99A7834

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, della legge 19 novembre 1990 n. 341, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e della legge 3 luglio 1998 n. 210 si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

F071 - Malattie infettive - 1 posto;

F03X; - Genetica medica - 1 posto;

E05C - Biochimica clinica - 1 posto.

Facoltà di architettura:

H12X - Storia dell'architettura - 1 posto.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal senato accademico nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore a decorrere dal 1° novembre successivo alla data della delibera di chiamata da parte del consiglio di facoltà.

99A7798

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 1 8 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77